

# **ALLEGATO 1**

## **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

### **Allegato A**

#### **RELAZIONE**

La materia della polizia mortuaria è regolata da fonti normative di diverso livello gerarchico.

Disposizioni Statali si integrano con disposizioni regionali, fino ad arrivare ai regolamenti comunali, fonti di secondo livello dedicate alla disciplina attuativa.

Di fondamentale importanza resta il D.P.R. del 10/09/1990, n. 285, regolamento di portata generale assai risalente, la cui ventilata modificazione non è stata ancora attuata.

Risulta necessario, inoltre, dare atto degli interventi del Legislatore regionale Toscano, che ha avuto modo di intervenire direttamente in materia di cremazione e trasporti di salme e cadaveri.

Si indicano di seguito le disposizioni che concorrono a regolamentare la materia, e che costituiscono l'imprescindibile substrato normativo sul quale si deve strutturare ogni regolamento comunale:

- > Disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27/07/1934;
- > D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria";
- > Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, esplicative del D.P.R. 285/1990;
- > D.P.R. 03/11/2000, n. 396 *Nuovo regolamento dello stato civile*;
- > D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e ss.mm.ii.;
- > Legge 30/03/2001, n. 130 *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*;
- > D.P.R. 15/07/2003, n. 254 *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*;
- > Legge Regione Toscana 31/05/2004, n. 29, modificata con Legge Regionale Toscana 12/11/2013, n. 66 *Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*;
- > Legge Regione Toscana 04/04/2007, n. 18 *Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri*.

In particolare il D.P.R. 285/90 rappresenta il testo base della polizia mortuaria, ed unisce profili strettamente amministrativi a profili di carattere igienico-sanitario.

Il regolamento individua i maggiori attori istituzionali nei Comuni e nelle Aziende Sanitarie.

Anche il termine "polizia", infatti, deve intendersi nella sua accezione prettamente amministrativistica, in sostanza come insieme di funzioni di controllo e vigilanza, piuttosto che di attività di pubblica sicurezza.

A grandi linee le materie disciplinate dalle disposizioni in oggetto sono, tra l'altro, le seguenti:

- > denunce di morte ad accertamenti dei decessi;
- > periodo di osservazione dei cadaveri ed obitori;
- > requisiti necessari per il trasporto dei cadaveri;
- > riscontri diagnostici e rilascio di cadaveri a scopo di studio;
- > disciplina delle autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri;
- > disposizioni generali sul funzionamento, costruzione, pianificazione territoriale dei cimiteri;
- > forme di sepolture;
- > aspetti sanzionatori.

Ulteriore fonte statale di rilievo è la citata Legge 30/03/2001, n. 130, con la quale il Legislatore nazionale è intervenuto in materia di cremazione. La ratio della Legge è stata ispirata dalla volontà di dare risposta alla crisi dei servizi cimiteriali e garantire ai cittadini uguali opportunità di accesso alla ridetta pratica.

La Legge detta una serie di principi fondamentali, tra i quali un agognato alleggerimento delle forme di manifestazione di volontà alla cremazione, che avrebbero dovuto costituire la base per la riforma del D.P.R. 285/1990.

La riforma di cui sopra non ha avuto seguito, ma ciò non sembra attribuibile tanto ad una dimenticanza dei Governi, quanto all'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione, che ha posto l'enfasi sulla competenza legislativa delle Regioni.

La Regione Toscana, infatti, attuando i principi della Legge 130/2001, è già intervenuta due volte in materia di cremazione: con la L.R. 29/2004, successivamente modificata con L.R. 66/2013.

Il Legislatore Regionale ha sostanzialmente confermato le disposizioni della Legge 130/2001, corretto alcune incongruenze e colmato al contempo alcune lacune.

Sempre il Legislatore Regionale, come accennato, ha avuto poi occasione di esprimersi sulla materia del trasporto di salme e cadaveri, dettando la disciplina di cui alla L.R. 18/2007, poi modificata con L.R. 31/2009 e L.R. 58/2016.

E' innegabile, come sotto il profilo normativo, la disciplina mortuaria si caratterizzi per una significativa complessità, che si riflette anche in ambito più prettamente amministrativo ed operativo, confermando uno spettro multiasse determinato da diversi livelli organizzativi istituzionali che si compenetrano.

Le dimensioni funzionali direttamente coinvolte, infatti, sono appannaggio di diversi soggetti pubblici: Stato, Comuni, Aziende Sanitarie, Regioni, Autorità Giudiziaria, e necessitano di una lettura integrata, che tenga conto dell'evoluzione della prassi applicativa.

In questo scenario abbastanza complesso, il Comune di Pontedera è chiamato ad intervenire nella fase attuativa della normativa statale e regionale, nonché a disciplinare i restanti aspetti, come ad esempio quello fondamentale dei contratti di concessione, esplicitando essenziali funzioni di carattere amministrativo trasversali all'apparato della macrostruttura organizzativa.

L'adempimento delle funzioni comunali in tema di polizia mortuaria coinvolge diversi organi e settori. In primo luogo il Sindaco, nella sua veste di Autorità Sanitaria territoriale, il Consiglio Comunale, competente all'approvazione e modifica dei regolamenti, la Giunta, ed ovviamente diversi Settori ed Uffici, come i Lavori Pubblici, l'Edilizia ed in modo preponderante, per quanto concerne la disciplina afferente al regolamento oggetto di modifica, il Servizio Cimiteriale e l'Ufficio dello Stato Civile.

Il Comune ha competenze in ambito di funzioni obitoriali, trasporto funebre e sepoltura, autorizzazioni all'esercizio del servizio di onoranza funebre, costruzione, gestione, manutenzione ed ampliamento dei cimiteri, gestione dei rapporti derivanti da sepolture private su aree date in concessione, controlli, sanzioni.

Da qui l'esigenza di dotarsi di uno strumento che, saldamente ancorato ai precetti normativi gerarchicamente sovraordinati, possa chiudere il quadro delle fonti e dare completezza al sistema.

Il regolamento attualmente vigente, nel testo originario, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 134/1993, modificata con Deliberazione 170/1993.

Nel 1996 con Deliberazione del Consiglio Comunale 117/1996 sono state apportate modifiche alla disciplina delle sepolture private.

L'ultima modifica risale all'anno 2000 ed è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/05/2000.

Di conseguenza il regolamento non contiene la disciplina della cremazione e non è aggiornato alle leggi regionali già citate in narrativa.

Dobbiamo ritenere queste ultime fonti, senz'altro, di portata immediatamente precettiva, ma il presupposto di un necessario aggiornamento dell'atto che da esse deriva, sommato all'opportunità di intervenire su alcuni aspetti espressi dalla cittadinanza, giustificano l'adozione di una modifica che possa riorganizzare la materia sotto il profilo sistematico e dare risposta alle evidenze di bisogno contingenti.

La modifica di cui trattasi, pertanto, riguarda i seguenti punti:

- > rivisitazione generale della terminologia;
- > inserimento della disciplina della cremazione;
- > ammissione nel cimitero;

- > recesso dalla concessione;
- > concessione a viventi;
- > loculi e loculi ossari;
- > ingresso e comportamento nei cimiteri.

Si espongono di seguito i tratti di maggiore interesse della modifica.

E' innegabile come dalle ultime modifiche apportate al testo originario siano intervenuti ulteriori aggiornamenti di carattere terminologico inerenti la materia; ma indipendentemente da una più appropriata narrativa del testo regolamentare, l'Amministrazione ha sentito l'esigenza di migliorarne la sistematica, sia speciale, cioè in relazione alle singole disposizioni del regolamento tra loro, sia generale, cioè guardando alle altre fonti della disciplina.

Nel testo modificato, pertanto, sono frequenti i richiami alle disposizioni nazionali, comunque citate anche nella finalità di dare un'idea il più possibile completa della materia.

Il testo modificato, inoltre, rispetto a quello originario, elimina alcune disposizioni che nella nuova economia narrativa sarebbero risultate pleonastiche, cercando di operare una migliore razionalizzazione dei capi secondo un'articolazione per argomento il più possibile lineare, esaustiva e scevra di rimandi ipertestuali.

Come già accennato il testo originario non trattava la disciplina della cremazione, una prassi divenuta sempre più *in auge* nel corso del tempo, motivo per il quale l'Amministrazione ritiene opportuno inserire un apposito capo dedicato alla ridetta pratica.

Il capo dedicato comprende tutte le fasi della cremazione, a partire dalle forme di manifestazione di volontà della persona, passando dalla regolamentazione della conservazione delle ceneri, fino alla pratica della dispersione.

In particolare, per quanto concerne la conservazione delle ceneri, l'Amministrazione disciplina con nuova apposita disposizione la possibilità che l'urna sia ceduta ad altra persona alla morte del precedente assegnatario, recependo in questo modo un'esigenza molto sentita dalla cittadinanza.

In riferimento all'ammissione nei cimiteri è stato eliminato il divieto di entrare nel luogo di sepoltura con i propri animali di affezione. I cittadini, pertanto, potranno essere accompagnati dai propri animali domestici seguendo le opportune cautele previste dalla vigente normativa ed assicurando lo svolgimento delle semplici operazioni per la tutela dell'igiene e del decoro dei luoghi.

Per quanto concerne la facoltà di scelta del loculo, nel nuovo testo si riconosce la possibilità ai cittadini di scegliere la posizione in qualunque sezione, a patto che vi sia disponibilità del posto.

Sempre in relazione ai loculi l'Amministrazione ha inteso dare risposta alle diverse istanze espresse dai cittadini, motivo per il quale, nel nuovo testo, sono disciplinate più compiutamente le ipotesi di recesso dalla concessione. Si prevedono in materia due casistiche:

- recesso dalla concessione quando il loculo precedentemente ottenuto sia inutilizzato, ovvero la costruzione di cappelle e similari non sia stata ancora iniziata;
- recesso dalla concessione di loculo precedentemente occupato per richiederne un altro.

Nel primo caso, a patto che la richiesta di recesso avvenga entro cinque anni dalla prima concessione, al concessionario sarà riconosciuto il 30% della tariffa di concessione originariamente corrisposta al Comune.

Nel secondo caso non è prevista alcuna restituzione.

Resta fermo in entrambi i casi il pagamento della tariffa per la nuova concessione.

E' sembrato inoltre opportuno, perché rispondente al senso civile, prevedere ipotesi straordinarie di concessione a viventi, tra le quali rientrano il coniuge superstite e il genitore di figlio defunto, che abbiano compiuto i 75 anni di età; e la persona sola in precarie condizioni di salute.

Significativa modifica, che senza dubbio rende più sensibile il servizio cimiteriale alle richieste della cittadinanza, è anche la rimodulazione del contenuto dei loculi ossari. In particolare nel nuovo testo si prevede che in ogni loculo ossario possano essere collocati:

- i resti di una salma;
- un'urna cineraria;

- i resti di una salma e un'urna cineraria;
- due urne cinerarie.

Anche quest'ultima modifica deriva dalle esigenze espresse dai nostri cittadini.

Sotto il profilo metodologico si propone di seguito un documento articolato su due colonne per consentire la comparazione tra testo vigente – colonna di sinistra – e testo modificato oggetto di deliberazione – colonna di destra.

Nella colonna di sinistra, in calce al testo regolamentare, sono riportate note sintetiche esplicative della modifica, che viene formulata nella colonna di destra.

Al fine di rendere più agevole la lettura del documento si propone la seguente legenda.

Le modifiche riguardano:

- > riformulazioni integrali di commi ed articoli;
- > inserimento di nuovi commi e articoli;
- > abrogazione di articoli, commi, periodi e frasi del testo originario, con conseguente eliminazione degli stessi dal nuovo testo;
- > inserimento di nuove frasi.

Accorgimenti grafici:

- > Quando la modifica riguarda parti riscritte, riformulate o aggiunte riferite ai singoli articoli e commi viene utilizzato il carattere “***corsivo grassettato***”;
- > le parti eliminate del testo originario, che pertanto vengono abrogate, sono contrassegnate utilizzando il formato “~~testo barrato~~”;
- > le parti di testo originario il cui tenore letterale rimane invariato e quindi sono confermate anche nel nuovo testo sono contrassegnate dal formato “testo ordinario” che corrisponde al formato del testo originario del regolamento riportato nella colonna di sinistra.

Infine si propone il nuovo testo integrale del regolamento comunale coordinato con le modificazioni approvate.

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

### Allegato B DOCUMENTO COMPARATIVO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA</b><br/><b>TITOLO PRIMO</b><br/><b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p><b>ART. 1</b><br/>1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con le disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il servizio necroscopico e le misure profilattiche relative, il servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e tutte le operazioni che, in via ordinaria e straordinaria, vengono compiute sui cadavere.</p> <p><i>(L'originario art. 1 è sostituito dal nuovo art. 1. La modifica si rende necessaria per esigenze di carattere sistematico e per consentire l'ordinata ricognizione della normativa Statale e Regionale vigente in materia, quale disciplina di riferimento, rispetto alla quale il regolamento è fonte secondaria di attuazione).</i></p> | <p><b>REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA</b><br/><b>CAPO I</b><br/><b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p><b>ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI</b><br/><i>1. Il presente regolamento disciplina il servizio di custodia e di polizia dei cimiteri di competenza comunale.</i><br/><i>2. Il presente regolamento disciplina altresì la materia della cremazione e dispersione delle ceneri.</i><br/><i>3. Il regolamento è adottato in conformità alla normativa vigente in materia, nella fattispecie:</i><br/><i>- Disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27/07/1934;</i><br/><i>- D.P.R. 10/09/1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria”;</i><br/><i>- Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, esplicative del D.P.R. 285/1990;</i><br/><i>- D.P.R. 03/11/2000, n. 396 “Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”;</i><br/><i>- Legge 30/03/2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;</i><br/><i>- D.P.R. 15/07/2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;</i><br/><i>- Legge Regione Toscana 31/05/2004, n. 29, modificata con Legge Regionale Toscana 12/11/2013, n. 66 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”;</i><br/><i>- Legge Regione Toscana 04/04/2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri”.</i></p> |
| <p><b>ART. 2</b><br/>1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale e le relative attribuzioni sono esercitate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ART. 2 – FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA</b><br/><i>1. Le funzioni di polizia mortuaria del Comune sono esercitate:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>dal Sindaco il quale si avvarrà per il raggiungimento dello scopo, dei Funzionari Medici all'uopo preposti dall'Unità Sanitaria Locale, dei Medici necroscopi, degli addetti al servizio cimiteriale e di ogni altro dipendente assegnato nella Pianta Organica del Comune e della Unità Sanitaria Locale, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.</p> <p><i>(L'originario art. 2 è sostituito dal nuovo art. 2. La modifica si rende necessaria per esigenze di carattere sistematico, nella finalità di declinare in modo chiaro le diverse dimensioni funzionali comunali che intervengono in materia di polizia mortuaria).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>- <i>dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;</i><br/> - <i>dall'Ufficio cui è demandata la gestione dei Servizi Cimiteriali nei limiti delle competenze definite dal T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);</i><br/> - <i>dall'Ufficio Servizi Demografici e dall'Ufficiale dello Stato Civile per gli aspetti di precipua competenza degli stessi.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>ART. 3</b></p> <p>1. Il Sindaco esercita le funzioni previste in materia dalle leggi e dai regolamenti ed adotta tutte le misure speciali di urgenza necessarie nell'interesse della salute pubblica, del buon ordine e del decoro.</p> <p>2. Al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. sono demandate le mansioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme e disposizioni e di proposta delle misure di cui al comma precedente.</p> <p><i>(L'originario art. 3 è sostituito dal nuovo art. 3. La modifica si rende necessaria per esigenze di carattere sistematico).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ART. 3 – COMPETENZE</b></p> <p><i>1. Il Sindaco, per gli scopi di cui al presente regolamento, si avvale del personale sanitario dell'Az. U.S.L. competente, dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri e comunque di ogni altro dipendente del Comune assegnato al Servizio Cimiteriale, ed eventualmente, se ritenuto necessario, di personale esterno.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ART. 4 – DICHIARAZIONE DI MORTE</b></p> <p>1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile, e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.</p> <p>2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia avuto notizia.</p> <p>3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.</p> <p>4. La dichiarazione è fatta con apposito modello dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.</p> <p>5. I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività sono notificati con l'apposito modulo, nel termine</p> | <p><b>ART. 4 – DICHIARAZIONE DI MORTE</b></p> <p>1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile, e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.</p> <p>2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia avuto notizia.</p> <p>3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.</p> <p>4. La dichiarazione è fatta con apposito modello dell'Ufficio <i>dello stato civile</i> contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.</p> <p>5. I decessi avvenuti in ospedale, ospizi,</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.</p> <p><i>(In relazione all'art. 4 la modifica riguarda soltanto il 4° comma nel quale viene specificato l'ufficio competente.)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>collettività sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>ART. 5 – ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE</b></p> <p>1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.</p> <p>2. Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.</p> <p>3. Nel caso dalla scheda di morte risultino o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.</p> <p><i>(La modifica consiste nell'eliminazione dal testo originario dell'art 5 del comma 3, che deve considerarsi abrogato. Alla disposizione viene successivamente dedicato, per ragioni di maggiore chiarezza espositiva, un articolo ad hoc, restano invece confermati i commi 1 e 2).</i></p> | <p><b>ART. 5 – ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE</b></p> <p>1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.</p> <p>2. Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.</p> <p><del>3. Nel caso dalla scheda di morte risultino o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.</del></p> <p><b>ART. 5 BIS – SOSPETTO CHE LA MORTE SIA DOVUTA A REATO</b></p> <p><i>1. Nel caso dalla scheda di morte risultino o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.</i></p> |
| <p><b>ART. 6 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE</b></p> <p>1. I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.</p> <p>2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.</p> <p>3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964. n. 185.</p> <p>4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.</p> <p>5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è</p>                                                                                                                                    | <p><b>ART. 6 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE</b></p> <p>1. I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.</p> <p>2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'<b>Az. U.S.L.</b> <del>all'unità sanitaria locale</del> dove è avvenuto il decesso.</p> <p><del>3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964. n. 185.</del></p> <p><i>3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, sono osservate</i></p>                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>fatto anche dai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.</p> <p>6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, nonché su apposito stampato fornito dal Comune da conservare presso gli uffici dello stato civile.</p> <p>7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso, all'unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'unità sanitaria locale di residenza.</p> <p>8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.</p> <p>9. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</p> <p><i>(La modifica consiste nella riformulazione del comma 3 dell'art. 6, il comma 3 originario si considera abrogato e sostituito dal nuovo. La modifica si rende necessaria in quanto il D.P.R. 13.2.1964, n. 185, è stato abrogato. Stante la specificità e l'evoluzione della materia si inserisce una disposizione di rinvio alla normativa vigente. La modifica riguarda anche il comma 7, viene inserita la giusta terminologia ed è eliminato il periodo "Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'unità sanitaria locale di residenza", che viene abrogato).</i></p> | <p><b><i>le specifiche disposizioni di tempo in tempo vigenti.</i></b></p> <p>4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.</p> <p>5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.</p> <p>6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, nonché su apposito stampato fornito dal Comune da conservare presso gli uffici dello stato civile.</p> <p>7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, <b><i>dall'Ufficio dello Stato Civile</i></b> del Comune ove è avvenuto il decesso, <del>all'unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso</del> <b><i>all'Az. U.S.L. competente.</i></b> <del>Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'unità sanitaria locale di residenza.</del></p> <p>8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.</p> <p>9. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</p> |
| <p><b>ART. 7 – ACCERTAMENTI NECROSCOPICI</b></p> <p>1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.</p> <p>2. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ART. 7 – ACCERTAMENTI NECROSCOPICI</b></p> <p>1. Le funzioni di medico necroscopo <del>di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.</del> <b><i>sono esercitate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'U.S.L., che ha provveduto alla loro nomina e a questi riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.</p> <p>4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 141 citato.</p> <p>5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dal articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</p> <p><i>(La modifica dell'art. 7 ha carattere sistematico. Infatti, si reputa maggiormente speditivo e più funzionale alla struttura narrativa del documento il semplice rinvio alla fonte normativa sovraordinata vigente, che si riporta nel nuovo comma 1. Sono abrogati i commi 2 – 3 – 4 – 5).</i></p> | <p><del>2. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.</del></p> <p><del>3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'U.S.L., che ha provveduto alla loro nomina e a questi riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.</del></p> <p><del>4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 141 citato.</del></p> <p><del>5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dal articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</del></p>             |
| <p><b>ART. 8 – REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA</b></p> <p>1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.</p> <p>2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.</p> <p><i>(L'art. 8 è mantenuto nel tenore letterale originario fatta eccezione per una modifica di carattere essenzialmente sistematico).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>ART. 8 – REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA</b></p> <p>1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale <del>e dell'art. 4 del codice di procedura penale.</del></p> <p>2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ART. 9 – RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI</b></p> <p>1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla U.S.L. competente per territorio.</p> <p>2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.</p> <p><i>(La Modifica dell'art. 9 ha carattere sistematico.</i></p>                                                                                                                                                                    | <p><b>ART. 9 – RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI</b></p> <p><del>1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla U.S.L. competente per territorio.</del></p> <p><b>1. Il rinvenimento di resti mortali, parti di cadavere, ossa umane, è disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.</b></p> <p><del>2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria</del></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Si reputa maggiormente speditivo e più funzionale alla struttura narrativa del documento il semplice rinvio alla fonte normativa primaria. Il comma 1 dell'art. 9 originario è sostituito dal nuovo comma 9 riformulato, il comma 2 viene abrogato).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><del>perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>ART. 10 – AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA</b></p> <p>1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 R.D. 9.7.1939, n. 1238, dall'Ufficiale dello Stato Civile.</p> <p>2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</p> <p>3. L'autorizzazione per la cremazione di un cadavere verrà rilasciata dal Sindaco dietro prestazione dei seguenti documenti:</p> <p>1) estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1958, n. 15.</p> <p>Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi è rimasto iscritto fino alla morte regolarmente secondo le norme dello statuto dell'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza;</p> <p>2) certificato in carta libera del medico curante o del funzionario incaricato dell'U.S.L. , dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.</p> <p>4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.</p> | <p><b>ART. 10 – AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA</b></p> <p>1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, <del>a norma dell'art. 141 R.D. 9.7.1939, n. 1238,</del> <b>a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 236</b>, dall'Ufficiale dello Stato Civile.</p> <p>2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</p> <p><del>3. L'autorizzazione per la cremazione di un eadavere verrà rilasciata dal Sindaco dietro prestazione dei seguenti documenti:</del></p> <p><del>1) estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del eodice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1958, n. 15.</del></p> <p><del>Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad assoeiazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere eremato, purché tale dichiarazione sia aeeompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'assoeiazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi è rimasto iscritto fino alla morte regolarmente secondo le norme dello statuto dell'assoeiazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza;</del></p> <p><del>2) certificato in carta libera del medico curante o del funzionario inearicato dell'U.S.L. , dal quale</del></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>(Rispetto al testo originario dell'art. 10, al comma 1 viene aggiornato il riferimento normativo corretto, viene mantenuto inalterato il comma 2, mentre il comma 3, riguardante l'istituto della cremazione, è interamente sostituito dal nuovo comma 3, poiché alla cremazione è dedicato un capo ad hoc, che appositamente si richiama ed al quale si rinvia. Il comma 4 viene mantenuto nel tenore letterale originario).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><del>risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.</del><br/> <b>3. La cremazione è disciplinata al Capo IX Bis del presente regolamento.</b><br/> 4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ART. 11 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI</b></p> <p>1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.</p> <p>2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.S.L.</p> <p>3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.</p> <p>4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.</p> <p><i>(La modifica ha carattere sistematico. Si reputa infatti maggiormente speditivo e più funzionale alla struttura narrativa del documento il semplice rinvio alla fonte normativa primaria. Pertanto l'originario comma 1 dell'art. 11 è sostituito dal nuovo comma 1 e sono abrogati i commi 2 -3 - 4).</i></p> | <p><b>ART. 11 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI</b></p> <p><del>1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.</del><br/> <b>1. I casi di nati morti e prodotti abortivi sono disciplinati dall'art. 7 del del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.</b></p> <p><del>2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'U.S.L.</del></p> <p><del>3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.</del></p> <p><del>4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.</del></p> |
| <p><b>ART. 12 – SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE</b></p> <p>1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.</p> <p><i>(L'art. 12 è mantenuto nel tenore letterale originario).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>ART. 12 – SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE</b></p> <p>1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b><br/><b>PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI</b><br/><b>CADAVERI</b></p> <p><b>ART. 13 – PERIODO DI OSSERVAZIONE</b></p> <p>1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.1975, n. 644, e successive modificazioni.</p> <p>2. Nel caso di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.</p> <p>3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario della U.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.</p> <p><i>(La Modifica dell'art. 13 è effettuata per esigenze di sistematica generale. Risulta infatti più speditivo e rispondente al rapporto tra le fonti il rinvio alla normativa specifica della materia, che ha carattere sovraordinato).</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b><br/><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI</b><br/><b>OSSERVAZIONE DEI CADAVERI</b></p> <p><b>ART. 13 – PERIODO, MODALITA' E DEPOSITO PER L'OSSERVAZIONE.</b></p> <p><i>1. L'osservazione dei cadaveri è disciplinata dagli articoli 8 e ss. del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e comunque dalla specifica normativa vigente in materia, anche in relazione agli espianti di organi.</i></p> |
| <p><b>ART. 14 – MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE</b></p> <p>1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.</p> <p>2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'U.S.L. adotta misure cautelative necessarie.</p> <p><i>(Articolo abrogato, vedi motivazione art. 13).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><i>Eliminato</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>ART. 15 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE</b></p> <p>1. Nel cimitero la camera mortuaria è usata anche</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>come locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:</p> <p>a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;</p> <p>b) morte a seguito di qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;</p> <p>c) ignote, in cui debba farsi esposizione al pubblico riconoscimento;</p> <p>2. Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere istituiti anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.</p> <p>3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'U.S.L. competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.</p> <p><i>(Articolo eliminato, vedi motivazione art. 13).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"><b><i>Eliminato</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>ART. 16 – OBITORIO</b></p> <p>1. Il Comune deve disporre di un obitorio destinato da deposito di osservazione per l'assolvimento delle seguenti funzioni:</p> <p>a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;</p> <p>b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;</p> <p>c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.</p> <p>2. Nell'obitorio principale del Comune deve essere presente una sala per autopsie.</p> <p><i>(Il Comune di Pontedera non dispone di obitorio, tale circostanza risulta sostanzialmente in linea con l'evoluzione dei servizi sanitari, foriera della concentrazione delle strutture obitorali presso i plessi sanitari, soprattutto ospedalieri. La descritta circostanza è replicata da sempre anche sul territorio pontederese, nel quale le funzioni di cui trattasi sono svolte nei locali appositamente adibiti dell'ospedale che insiste sul territorio stesso. La modifica, pertanto, consiste nell'integrale riformulazione dell'art. 16. La</i></p> | <p><b>ART. 14 – OBITORIO</b></p> <p><b><i>1. In considerazione dei progressi della scienza medica ed in particolare dell'anatomia patologica, nella finalità di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e comunque a quelli di tempo in tempo previsti dalla normativa socio-sanitaria, Il Comune assolve alle funzioni obitoriali avvalendosi delle strutture sanitarie dell'Az. U.S.L. competente, ed in particolare del plesso ospedaliero di Pontedera.</i></b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>disposizione cambia anche numerazione assumendo il numero 14).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ART. 17 – AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI</b></p> <p>1. Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Funzionario incaricato dell'U.S.L., con l'osservanza delle norme prescritte in seguito.</p> <p><i>(L'art. 17 viene abrogato, stante la peculiarità della materia risulta più speditivo e coerente con le ragioni di sistematica generale fare rinvio alla normativa vigente).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><i>Eliminato</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b></p> <p><b>RISCONTRO DIAGNOSTICO. RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI</b></p> <p><b>ART. 18 – RISCONTRO DIAGNOSTICO</b></p> <p>1. Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13.2.1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza l'assistenza medica, trasportati ad un ospedale o a un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.</p> <p>2. Il coordinatore sanitario della U.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o sospetta di esserlo o, a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle causa di morte.</p> <p>3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario</p> | <p style="text-align: center;"><b>CAPO III</b></p> <p><b>RISCONTRO DIAGNOSTICO. RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI</b></p> <p><b>ART. 15 – RISCONTRO DIAGNOSTICO E AUTOPSIE</b></p> <p><i>1. In relazione al riscontro diagnostico ed alle autopsie si applicano le disposizioni di cui alla specifica normativa vigente in materia.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.</p> <p>4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere essere ricomposto con la migliore cura.</p> <p>5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.</p> <p>6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 6, 69, 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.</p> <p>7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il Sindaco provvedere altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</p> <p>8. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.</p> <p>9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.</p> <p><i>(La modifica dell'art. 18 ha carattere di sistematica generale. Si reputa maggiormente speditivo, infatti, il semplice rinvio alla normativa specifica vigente in materia, data anche la sua peculiarità. Nella nuova disposizione viene cambiata la numerazione ed assunto il numero 15).</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>ART. 19 – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO</b></p> <p>1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione.</p> <p>2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.</p> <p><i>(L'art. 19 viene completamente riformulato con riferimento alla normativa vigente. Il rinvio è</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>ART. 16 – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – CONSEGNA AGLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI OSSA – PRELIEVI DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO TERAPEUTICO – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI</b></p> <p><i>In relazione alle materie indicate in epigrafe si rinvia alla specifica normativa vigente.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><i>dettato da ragioni di sistematica generale. La nuova disposizione cambia numerazione assumendo il n. 16).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| <p><b>ART. 20 – CONSEGNA AGLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI OSSA</b></p> <p>1. Il coordinatore sanitario dell'U.S.L., su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.</p> <p>2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.</p> <p>3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.</p> <p><i>(Vedi art. 19).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i><b>Eliminato</b></i></p> |
| <p><b>ART. 21 – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO</b></p> <p>1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.</p> <p><i>(Vedi art. 19).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><i><b>Eliminato</b></i></p> |
| <p><b>ART. 22 – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI</b></p> <p>1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio della professionale.</p> <p>2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'U.S.L. o delle U.S.L. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.</p> <p>3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario della U.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n.</p> | <p><i><b>Eliminato</b></i></p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1265, e successive modifiche.</p> <p>4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</p> <p>5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.</p> <p><i>(Vedi art. 19).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |
| <p><b>ART. 23 – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE</b></p> <p>1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario dell'U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.</p> <p>2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:</p> <p>a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;</p> <p>b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che al morte sia dovuta a reato.</p> <p>3. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185, in quanto applicabili.</p> <p>4. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.</p> <p><i>(Vedi art. 19).</i></p> | <p><i><b>Eliminato</b></i></p>                                                                        |
| <p><b>CAPO IV<br/>FERETRI</b></p> <p><i>(La modifica consiste nell'inserimento del nuovo articolo 17 dedicato alla deposizione del cadavere</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>CAPO IV<br/>FERETRI</b></p> <p><b><i>ART. 17 – DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO</i></b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>nel feretro).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso nel feretro avente le caratteristiche di cui al presente regolamento.</li> <li>2. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o lenzuola.</li> <li>3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.</li> <li>4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità Sanitarie, con l'utilizzo di appropriati DPI, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché del medico competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.</li> </ol> |
| <p><b>ART. 24 – OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE</b></p> <p>1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.</p> <p><i>(La modifica consiste nell'inserimento del nuovo articolo 18, in sostituzione dell'originario art. 24. La nuova disposizione, pertanto, è modificata nella numerazione. I motivi della sostituzione sono l'adeguamento terminologico e la coerenza sistematica del testo regolamentare).</i></p> | <p><b>ART. 18 – CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'</b></p> <p>1. Se il cadavere risulta portatore di radioattività saranno dettate le necessarie disposizioni protettive dall'Az. U.S.L. competente allo scopo di evitare contaminazione ambientale, secondo quanto previsto dall'Art. 15 D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ART. 25 – CHIUSURA DEL FERETRO</b></p> <p>1. La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo o da privati esperti sotto la direzione e con l'assistenza del necroforo.</p> <p>2. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma e il feretro.</p> <p><i>(Modifica di carattere sistematico. In riferimento alla chiusura del feretro si reputa maggiormente</i></p>                                                                                                                                                                              | <p><b>ART. 19 – VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO</b></p> <p>1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato secondo le modalità idonee previste dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</p> <p>2. La verifica è rivolta ad accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>speditivo e più funzionale alla struttura narrativa del documento il semplice rinvio alla fonte normativa sovraordinata. Si reputa inoltre opportuno dare contezza della ratio della verifica inserendo un apposito comma. L'originario art. 25, pertanto, viene sostituito dal nuovo art. 19).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ART. 26 – QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI</b></p> <p>1. I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) per le <u>inumazioni</u> non è consentito l’uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Le salme provenienti dall’estero o da altro Comune con l’obbligo della doppia cassa, la inumazione è subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno art. 75 D.P.R. 10.9.90 n. 285.</p> <p>E’ comunque opportuno che le salme in partenza dal comune che debbano essere munite per legge di doppia cassa (&gt; 100 Km.) abbiano la cassa metallica all’esterno.</p> <p>L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.</p> <p>Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2,5.</p> <p>La tavola del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro e saldate con collante di sicura presa.</p> <p>Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiudi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.</p> <p>Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.</p> <p>Le pareti della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.</p> <p>E’ vietato l’impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.</p> <p>Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l’indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.</p> <p>b) per le <u>tumulazioni</u> in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all’estero o fuori comune.</p> <p>E’ vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino</p> | <p><b>ART. 20 – QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI</b></p> <p><b><i>1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</i></b></p> |

la tenuta ermetica della cassa.

c) per il trasporto all'estero o fuori comune, le salme devono essere richiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiude quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo.

Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, tra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costruito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato alle pareti laterali con idoneo collante.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2, distanti l'una dall'altra non più di cm. 50, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Per il trasporto da un comune ad un altro Comune che disti non più di km. 100, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.</p> <p>Il trasporto di cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.</p> <p>Il trasporto di un cadavere di resti mortali o di ossa entro l'abito del comune in luogo di diversi dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.</p> <p>Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.</p> <p>Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.</p> <p><i>(Il presente articolo, nella formulazione originaria, non appare di immediata comprensibilità, per tale motivo se ne ritiene necessaria l'integrale riformulazione.</i></p> <p><i>L'originario art. 26, pertanto, viene sostituito dal nuovo art. 20, che richiama le disposizioni del D.P.R. 10.9.1990, n. 285).</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ART. 27 – CHIUSURA DEL FERETRO</b></p> <p>1. L'incaricato che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, da stendersi su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro è stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche descritte all'art. 26 che precede.</p> <p>2. Questa dichiarazione dovrà essere allegata al permesso di sepoltura.</p> <p><i>(La modifica riguarda soltanto l'epigrafe, il cambio di numerazione e la specifica dell'ufficio competente).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><del><b>ART. 27 – CHIUSURA DEL FERETRO</b></del></p> <p><b>ART. 21 – DICHIARAZIONE PER CHIUSURA DEL FERETRO</b></p> <p>1. L'incaricato che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, da stendersi su apposito modulo fornito gratuitamente <i>dall'Ufficio dello Stato Civile</i> del Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro è stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche descritte all'art. 20 che precede.</p> <p>2. Questa dichiarazione dovrà essere allegata al permesso di sepoltura.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO V</b><br/><b>TRASPORTI FUNEBRI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>CAPO V</b><br/><b>TRASPORTI FUNEBRI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**ART. 28 – TRASPORTO FUNEBRE – DIRITTI**

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto.

2. Il servizio dei trasporti con mezzi speciali può essere eseguito dal Comune con diritto di privativa o da terzi.

3. In tal caso l'impresa, associazione che intende eseguire tale trasporto deve munirsi di apposita autorizzazione comunale che verrà rilasciata per verifica:

1) della capacità imprenditoriale dell'impresa;

2) della disponibilità di uno o più mezzi destinati al trasporto dei cadaveri nonché della autorimessa relativa in possesso delle caratteristiche di cui al successivo art. 32.

4. La mancanza di uno dei requisiti previsti al successivo art. 32 e condizione per non consentire il rilascio dell'autorizzazione; quando emergano, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, inadempienze o vengano meno i requisiti riferiti ai mezzi ad all'autorimessa, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria e, per i casi di grave inadempimento o di recidività, può sospendere l'attività del trasporto fino al ripristino delle condizioni di regolarità.

5. Qualora il Comune intenda esercitare tale servizio in diritto di privativa adotterà apposito atto consiliare.

6. Nel caso di esecuzione del trasporto da parte di terzi in possesso dell'autorizzazione il Comune può imporre il pagamento del diritto fisso adottando apposito atto deliberativo di istituzione del diritto stesso e regolamentandone l'entità.

7. Tale diritto non potrà comunque essere applicato ai trasporti eseguiti da confraternita con mezzi propri.

*(L'originario art. 28 viene sostituito dal nuovo art 22 riformulato. Il comma 1 del nuovo testo fornisce una ricognizione delle fonti normative che disciplinano nello specifico la materia del trasporto funebre. I Presupposti per l'esercizio dell'attività sono riordinati, con maggiore chiarezza espositiva nei commi 4 e 5. del nuovo articolo. Infine il comma 10 si qualifica quale disposizione di chiusura circa la titolarità della funzione di controllo e disciplina).*

**ART. 29 – CASI DI GRATUITA' DEL****ART. 22 – TRASPORTO FUNEBRE – DIRITTI**

*1. Il trasporto delle salme e dei cadaveri sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dalla L.R. Regione Toscana 04/04/2007, n. 18, dal presente regolamento.*

*2. I trasporti funebri di cui all'art. 16 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 285/1990 vengono eseguiti dalle imprese di onoranze funebri munite delle prescritte autorizzazioni.*

*3. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio hanno sede le imprese di pompe funebri.*

*4. L'autorizzazione all'impresa o associazione che intenda eseguire il servizio è rilasciata previa verifica:*

*1) della capacità imprenditoriale dell'impresa;*

*2) della disponibilità di uno o più mezzi destinati al trasporto dei cadaveri nonché della autorimessa relativa in possesso delle caratteristiche di cui alla vigente normativa .*

*5. La mancanza di uno dei requisiti previsti è condizione per non consentire il rilascio dell'autorizzazione; quando emergano, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, inadempienze o vengano meno i requisiti riferiti ai mezzi, può essere erogata una sanzione amministrativa e, per i casi di grave inadempimento o di recidività, può essere sospesa l'attività del trasporto fino al ripristino delle condizioni di regolarità.*

*6. Qualora il Comune intenda esercitare tale servizio in diritto di privativa adotterà apposito atto consiliare.*

*7. Nel caso di esecuzione del trasporto da parte di terzi in possesso dell'autorizzazione il Comune può imporre il pagamento del diritto fisso adottando apposito atto deliberativo di istituzione del diritto stesso e regolamentandone l'entità.*

*8. Tale diritto non potrà comunque essere applicato ai trasporti eseguiti da confraternita con mezzi propri.*

*9. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.*

**ART. 23 – CASI DI GRATUITA' DEL**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TRASPORTO</b></p> <p>1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune nel caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico. In tal caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.</p> <p>2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.</p> <p><i>(L'art. 29 è confermato nel suo tenore letterale originario, cambia solo la numerazione assumendo il numero 23).</i></p>                                                  | <p><b>TRASPORTO</b></p> <p>1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune nel caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico. In tal caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.</p> <p>2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>ART. 30 – AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO</b></p> <p>1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.</p> <p><i>(L'originario art. 30 viene integralmente sostituito dal nuovo art. 24 riformulato. Sono inserite nel nuovo testo dell'art. 26 le disposizioni generali sul trasporto riguardanti le autorizzazioni e la documentazione di accompagnamento).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>ART. 24 – AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO</b></p> <p><i>1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Dirigente / Responsabile dell'ufficio dello Stato Civile.</i></p> <p><i>2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.</i></p> <p><i>3. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato.</i></p>                                                                                                                                                                                |
| <p><b>ART. 31 PERCORSO DEL TRASPORTO – ORARI – MODALITA'</b></p> <p>1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.</p> <p>2. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge di pubblica sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve con eventuale sosta presso la chiesa per l'espletamento delle funzioni religiose.</p> <p>3. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.</p> <p>4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali,</p> | <p><b>ART. 25 PERCORSO DEL TRASPORTO – ORARI – MODALITA'</b></p> <p><del>1. Il Sindaco</del> <i>L'Amministrazione</i> disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.</p> <p>2. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge di pubblica sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve con eventuale sosta presso la chiesa per l'espletamento delle funzioni religiose.</p> <p><b>2 BIS. Il trasporto comprende:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;</i></li> <li>- <i>il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento</i></li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>occorre la previa autorizzazione del Sindaco.</p> <p>5. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.</p> <p>6. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il funzionario incaricato dell'U.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.</p> <p><i>(La modifica ha carattere esplicativo e terminologico. Nel nuovo testo dell'art. 31, che cambia anche numerazione assumendo il n. 25, viene inserito il comma 2bis esplicativo delle azioni ricomprese nel trasporto funebre. Il comma 6 è modificato in senso meramente terminologico).</i></p> | <p><i>delle esequie;</i></p> <p><i>- la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;</i></p> <p><i>- il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o altra destinazione richiesta (scalo ferroviario, aeroportuale ecc...).</i></p> <p><i>Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.</i></p> <p><i>In assenza di richieste da parte di chi dispone del funerale il feretro è trasportato direttamente al luogo di sepoltura.</i></p> <p>3. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.</p> <p><del>4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.</del></p> <p>4. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.</p> <p>5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il funzionario dell'U.S.L. incaricato <i>dell'Az. U.S.L. competente</i> dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.</p> |
| <p><b>ART. 32 – REQUISITI DEI CARRI E RIMESSE PER I CARRI</b></p> <p>1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri in strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.</p> <p>2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.</p> <p>3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.</p> <p>4. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.</p> <p>5. Esse debbono essere provviste delle attrezzature</p>     | <p><b>ART. 26 – REQUISITI DEI CARRI E RIMESSE PER I CARRI</b></p> <p><i>In relazione ai requisiti di carri e rimesse per i carri si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>e dei mezzi per la pulizia e da disinfezione dei carri stessi.</p> <p>6. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della U.S.L. competente.</p> <p><i>(La modifica è effettuata per esigenze di sistematica generale. La disposizione cambia numerazione assumendo il n. 26).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ART. 33 – TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI</b></p> <p>1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.</p> <p>2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il funzionario incaricato dell'U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o dell'obitorio o di altro idoneo luogo di osservazione e, in casi eccezionali, in località particolari per la resa di speciali onoranze.</p> <p>3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.</p> <p><i>(La modifica ha carattere essenzialmente terminologico e di riorganizzazione testuale. La disposizione cambia numerazione assumendo il n. 27).</i></p> | <p><b>ART. 27 – TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI</b></p> <p>1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. <del>il Sindaco,</del> <b>il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile</b> a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.</p> <p>2. Nelle stesse circostanze, <del>il Sindaco, sentito il funzionario incaricato dell'U.S.L.</del> <b>sentita l'Az. U.S.L. competente.</b>, può anche <del>autorizzare</del> <b>essere autorizzato</b> il trasporto <del>all'interno dell'abitazione o dell'obitorio o di altro idoneo luogo di osservazione e, in casi eccezionali,</del> in località particolari per la resa di speciali onoranze.</p> <p>3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.</p> |
| <p><b>ART. 34 – DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE</b></p> <p>1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.</p> <p>2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>ART. 28– TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE</b></p> <p><b>1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e comunque le specifiche disposizioni in materia.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>(L'art. 34 è sostituito dal nuovo art. 28 la cui formulazione rispetta esigenze di carattere sistematico generale).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>ART. 35 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.</b></p> <p>1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco con apposito decreto.</p> <p>2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.</p> <p>3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.</p> <p><i>(L'originario art. 35 è integralmente sostituito dal nuovo art. 29 riformulato. Il nuovo art. 31 riprende in sostanza il precedente comma 2 dell'originario . La disciplina delle autorizzazioni, invece, è riordinata successivamente).</i></p>                                                                                                                                                                       | <p><b>ART. 29 ESTREME ONORANZE E PRESCRIZIONI SANITARIE</b></p> <p><i>Nelle ipotesi di cui all'art. precedente è consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.</i></p> |
| <p><b>ART. 36 – TRASPORTI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE</b></p> <p>1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella semplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate.</p> <p>2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal funzionario incaricato dell'U.S.L.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive.diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.</p> <p><i>(L'art. 36 è abrogato in quanto la disciplina è assorbita dal nuovo art. 28 che precede).</i></p> | <p><b>Eliminato</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**ART. 37 - TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

*(L'art. 37 viene confermato nel tenore letterale originario, cambia soltanto la numerazione assumendo il n. 30).*

**ART. 30 - TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

**ART. 38 – TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE**

1. Il trasporto di salma fuori comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito decreto.

2. Chi chiede il trasporto di salma fuori comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta del funzionario medico incaricato dell'U.S.L. che restano allegati all'atto di autorizzazione.

3. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito oltretutto di tale autorizzazione a trasportare la salma fuori comune, anche dell'autorizzazione ad effettuate il trasporto.

4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

5. Della autorizzazione concessa si dà avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita.

6. Le salme provenienti da altro comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero.

7. Il personale dell'U.S.L. addetto al servizio accerta la regolarità dei documenti e la corrispondenza delle caratteristiche del feretro trasportato a quelle stabilite per il tipo di sepoltura cui lo stesso è destinato.

8. Per morti di malattie infettive-diffusive, si osservano le speciali norme prescritte.

*(L'originario art. 38 viene integralmente sostituito dal nuovo art. 31. La modifica è effettuata per esigenze di carattere sistematico ed adeguamento terminologico, sono richiamate le disposizioni delle fonti primarie in relazione alle caratteristiche previste per i feretri nei casi di*

**ART. 31 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI**

**1. Nei trasporti da Comune a Comune il feretro deve avere le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.**

**2. Su domanda degli interessati, il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, o loro delegato.**

**3. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.**

**4. Nei soli casi di trasporto di feretro conseguente a esumazione o estumulazione all'autorizzazione di cui al comma 2 è allegata la certificazione dell'Az. U.S.L. rilasciata da personale all'uopo incaricato relativa alla verifica delle caratteristiche del feretro.**

**5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito, nonché Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.**

**6. I cadaveri provenienti da altro Comune devono essere di norma, e qualora non vengano richiesti speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>trasporti extra comunali ).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ART. 39 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE</b></p> <p>1. Per il trasporto fuori comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.</p> <p>2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.</p> <p>3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.</p> <p><i>(L'art. 39 viene abrogato, la fattispecie trova compiuta disciplina nella normativa di livello gerarchico superiore).</i></p> | <p><i>Eliminato</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><i>(La modifica consiste nell'inserimento di un nuovo art. rubricato al n. 32. Vengono collocate nel presente capo dedicato alla disciplina dei trasporti le disposizioni dei trasporti da e per l'estero. Abbiamo già accennato nelle note alla necessità di dare coerenza sistematica al testo regolamentare. Con la presente modifica la materia inerente il trasporto funebre viene ad essere ordinata in una sola parte, anche in relazione alle caratteristiche che debbano avere i feretri in casi di trasporto).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>ART. 32 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO</b></p> <p><i>1. Il trasporto dei cadaveri dall'estero o per l'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione di Berlino del 10/02/1937 approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379 o di Stati non aderenti; in quest'ultimo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285. In relazione agli stati aderenti alla convenzione di Berlino si applicano gli artt. 28 e 29 del predetto D.P.R.</i></p> <p><i>2. Si fa riferimento, per quanto compatibile con la normativa richiamata al comma precedente, alla Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 599 del 10/06/2002.</i></p> |
| <p><b>ART. 40 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE E DEI RESIDUI</b></p> <p>1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.</p> <p>2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>ART. 33 – TRASPORTO DI CADAVERE E RESTI MORTALI PER LA CREMAZIONE</b></p> <p><i>1. Il trasporto di cadavere dal Comune di Pontedera ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Dirigente / Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, o loro delegato con unico provvedimento.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.</p> <p>3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferma restando l'autorizzazione di cui all'art. 35, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.</p> <p><i>(L'originario art. 40 viene integralmente sostituito dal nuovo art. 33. La modifica ha carattere esplicativo)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali deve essere autorizzato dal Dirigente / Responsabile dell'Ufficio Stato Civile.</b></p> <p><b>3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.</b></p> <p><b>4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta conforme alla normativa vigente.</b></p> |
| <p><b>ART. 41 – CONSEGNE E COLLOCAZIONE DELLE URNE CINERARIE</b></p> <p>1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.</p> <p>2. Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.</p> <p>3. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche stabilite nel regolamento di igiene, debbono avere destinazione stabile e offrire garanzia contro ogni profanazione.</p> <p><i>(Come già accennato in narrativa la disciplina della cremazione, nel nuovo testo modificato, è contenuta nell'apposito capo dedicato. L'originario art. 41, pertanto, viene abrogato)</i></p> | <p><b>Eliminato</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>ART. 42 – TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI</b></p> <p>1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.</p> <p>2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Eliminato</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>defunto.</p> <p>3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.</p> <p><i>(La disciplina dell'originario art. 42, nel testo regolamentare modificato, è contenuta nell'art. 33. L'originario art. 42, pertanto, viene abrogato)</i></p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CIMITERO – SEPOLTURE – FOSSE COMUNI</b></p> <p><i>(Nel presente Capo VI vengono inserite, come disposizioni iniziali, prescrizioni generali sui cimiteri. Si tratta di contenuti di massima, spesso dati per scontati, che opportunamente ogni regolamento dovrebbe contenere. Per esigenze di carattere sistematico rivolte a migliorare l'articolazione del documento è aggiunto il CAPO VI BIS appositamente dedicato alle sepolture in campo comune ovvero sepolture a terra. Successivamente è dedicato un apposito Capo alle sepolture private).</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>CAPO VI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CIMITERI E SEPOLTURE</b></p> <p><b><i>ART. 34 – APERTURA DEI CIMITERI</i></b></p> <p><b><i>1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.</i></b></p> <p><b><i>2. L'avviso dell'orario di apertura e chiusura è dato con appositi cartelli apposti all'ingresso dei cimiteri.</i></b></p> <p><b><i>3. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dall'orario stabilito.</i></b></p> |
| <p><i>(Vedi nota esplicativa precedente)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b><i>ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI</i></b></p> <p><b><i>1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi. E' sempre comunque consentito l'ingresso con mezzi in uso alle persone disabili.</i></b></p> <p><b><i>2. Sono autorizzati a circolare nel cimitero solo i veicoli utilizzati per il trasporto funebre e di materiali da utilizzare nei cimiteri.</i></b></p>                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 43 - CIMITERI COMUNALI</b></p> <p>1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, del cimitero comunale del capoluogo e dei cimiteri distaccati nelle frazioni di La Rotta, Treggiaia, Montecastello e Gello.</p> <p><i>(L'art. 43 viene confermato nel tenore letterale originario, la disposizione cambia soltanto la numerazione assumendo il numero 36).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>ART. 36 - CIMITERI COMUNALI</b></p> <p>1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, del cimitero comunale del capoluogo e dei cimiteri distaccati nelle frazioni di La Rotta, Treggiaia, Montecastello e Gello.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>ART. 44 - CIMITERO DELLA MISERICORDIA</b></p> <p>1. Nel Comune è altresì ubicato il cimitero della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, regolato dallo speciale regolamento approvato dagli organi della confraternita.</p> <p>2. Il Sindaco esercita la vigilanza su detto cimitero con i poteri ed i limiti fissati dagli articoli seguenti con riferimento ai cimiteri comunali. Si applicano inoltre al Cimitero della Misericordia le disposizioni fissate in questo regolamento relative agli artt. 52, 54, 83, 84, 87, 102 e 103.</p> <p>3. L'ampliamento e la sistemazione del cimitero della Misericordia è soggetto alle disposizioni di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n.285.</p> <p>4. Si applicano anche al Cimitero della Misericordia tutte le norme relative alle aree di rispetto, distanza dagli abitati che valgono per i cimiteri comunali.</p> <p><i>(La modifica dell'art. 44 ha carattere essenzialmente terminologico e di miglioramento della narrativa del testo, la disposizione cambia anche la numerazione assumendo il numero 37).</i></p> | <p><b>ART. 37 - CIMITERO DELLA MISERICORDIA</b></p> <p>1. Nel Comune è altresì ubicato il cimitero della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, regolato dallo speciale regolamento approvato dagli organi della confraternita.</p> <p>2. Il Sindaco esercita la vigilanza su detto cimitero con i poteri ed i limiti fissati <del>dagli articoli seguenti con riferimento ai cimiteri comunali. Si applicano inoltre al Cimitero della Misericordia le disposizioni fissate in questo regolamento relative agli artt. 52, 54, 83, 84, 87, 102 e 103</del><b>dalla vigente normativa</b>.</p> <p>3. L'ampliamento e la sistemazione del cimitero della Misericordia è soggetto alle disposizioni di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n.285.</p> <p>4. Si applicano anche al Cimitero della Misericordia tutte le norme relative alle aree di rispetto, distanza dagli abitati che valgono per i cimiteri comunali.</p> |
| <p><b>ART. 45 – AMMISSIONE NEL CIMITERO</b></p> <p>1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:</p> <p>a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;</p> <p>b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;</p> <p>c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;</p> <p>d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>ART. 38 – AMMISSIONE AL CIMITERO</b></p> <p>1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:</p> <p>a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;</p> <p>b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, <del>ma aventi in esso,</del> <b>che comunque ne abbiano avuto</b> in vita la residenza;</p> <p>c) i cadaveri delle persone non <del>domiciliate</del> <b>residenti</b> in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>e) i resti mortali delle persone sopra elencate.</p> <p><i>(All'originario art. 45 è aggiunta una nuova fattispecie contrassegnata dalla lettera f). Si rende necessaria la modifica stante le numerose richieste riguardanti questa tipologia di introduzione pervenute all'ufficio competente, che configurano sicuramente un bisogno espresso dalla popolazione. E' sicuramente opportuno prescindere dai presupposti del luogo di nascita e della residenza in vita per garantire la massima espansione al senso di appartenenza fondato sui vincoli di parentela. La disposizione cambia anche la numerazione assumendo il numero 38).</i></p> | <p>sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;</p> <p>d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;</p> <p>e) i resti mortali <b>e le ceneri</b> delle persone sopra elencate;</p> <p><b>f) i resti mortali e le ceneri di persone morte, qualunque sia il luogo di nascita e la residenza in vita, quando venga richiesta l'introduzione in un loculo appartenente a persona legata da vincoli di parentela con il defunto, dietro pagamento delle spese di introduzione determinate con deliberazione della Giunta Comunale;</b></p> <p><b>g) sono ammessi alla sepoltura anche i nati nel territorio comunale seppure non vi abbiano avuto in vita la residenza, quando ciò corrisponda alle volontà del defunto.</b></p> <p><b>2. La Giunta Comunale può autorizzare la sepoltura anche se il defunto non rientri nelle casistiche di cui al comma 1, e vi sia stata motivata richiesta da parte dei familiari del defunto. La Giunta Comunale valuta i motivi della richiesta.</b></p> |
| <p><b>ART. 46 - VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE</b></p> <p>1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, attraverso il personale comunale.</p> <p>2. Il coordinatore sanitario delle U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.</p> <p><i>(La modifica ha carattere essenzialmente terminologico, la disposizione cambia anche la numerazione assumendo il numero 39).</i></p>                                                                                                                         | <p><b>ART. 39 - VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE</b></p> <p>1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, attraverso il personale comunale <b>o esternalizzazioni.</b></p> <p><del>2. Il coordinatore sanitario delle U.S.L.</del> <b>2. La competente Az. U.S.L.</b> vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>ART. 47 - PERSONALE CIMITERIALE</b></p> <p>1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve essere individuato nell'organizzazione in modo da sopperire alle esigenze di custodia esumazione tumulazione e a tutti gli altri compiti connessi.</p> <p><i>(L'art. 47 viene confermato nel tenore letterale originario, la disposizione cambia la numerazione assumendo il numero 40).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>ART. 40 - PERSONALE CIMITERIALE</b></p> <p>1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve essere individuato <del>nell'organizzazione</del> in modo da sopperire alle esigenze di custodia, esumazione, tumulazione e a tutti gli altri compiti connessi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 48 -SEPOLTURE PRIVATE: PRESTAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO</b></p> <p>1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della concessione cimiteriale e della relativa spesa, fornisce al Concessionario, oltre all'inserimento o comunque alla collocazione della cassa del feretro nel loculo, le prestazioni essenziali per l'effettuazione della sepoltura come appresso specificato:</p> <p><u>sepulture in campo murato</u>: esecuzione della trincea di scavo, realizzazione del loculo completo di sigillature, allaccio illuminazione votiva, reinterro;</p> <p><u>sepulture in loculo colombaro, ossario</u>: esecuzione della muratura a chiusura del loculo con relative sigillature, allaccio illuminazione votiva.</p> <p>2. Il Concessionario, a propria cura ed onere, deve provvedere alla fornitura ed all'apposizione della sovrastruttura ornamentale ovvero della lapide e relativi accessori nel rispetto delle Norme di buona tecnica e di sicurezza, nonché delle prescrizioni tipologiche, di materiali e di installazione stabilite dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>3. Le operazioni di cui sopra saranno svolte sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio comunale competente in materia nonché del Funzionario A.S.L..</p> <p><i>(L'originario art. 48 viene sostituito dal nuovo art. 41 riformulato. La modifica ha carattere sistematico e di adeguamento terminologico).</i></p> | <p><b>ART. 41 – TIPI, SVOLGIMENTO E MODALITA' DELLE SEPOLTURE</b></p> <p><i>1. 1. Le sepolture possono essere comuni (sepoltura in campi comuni a terra) e private, e si distinguono per inumazione e per tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra. Sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte (se presenti), sarcofagi, edicole, cappelle di famiglia, ossari.</i></p> <p><i>2. Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ad a tumulazione si applicano le indicazioni contenute nel D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</i></p> <p><i>3. Competono all'Amministrazione Comunale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione;</i></li> <li>- <i>la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari.</i></li> </ul> <p><i>4. L'utenza, a propria cura ed onere, deve provvedere alla fornitura ed all'apposizione della sovrastruttura ornamentale ovvero della lapide e relativi accessori nel rispetto delle norme di buona tecnica e di sicurezza, nonché delle prescrizioni tipologiche, di materiali e di installazione stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.</i></p> <p><i>5. Le operazioni di cui sopra saranno svolte sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio comunale competente.</i></p> |
| <p><b>ART. 49 MANSIONI DELL'INTERRATORE NEL CAMPO COMUNE</b></p> <p>1. L'interratore, oltre adempiere in conformità al presente regolamento alle opere di preparazione del campo per le inumazioni comuni, fare fosse per le esumazioni, ecc., deve eseguire la pulizia del cimitero e su adiacenze.</p> <p><i>(La modifica ha carattere essenzialmente terminologico, la disposizione cambia anche la numerazione assumendo il numero 42).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>ART. 42 MANSIONI DELL'INTERRATORE NEL CAMPO COMUNE</b></p> <p>1. <del>L'interratore,</del> <i>Il personale addetto al cimitero</i> oltre <del>ad</del> adempiere in conformità al presente regolamento <del>alle opere di preparazione del campo per le inumazioni comuni, fare fosse per le esumazioni, ecc.,</del> <i>a tutte le operazioni cimiteriali</i> deve eseguire la pulizia del cimitero e <del>su</del> <i>sue</i> adiacenze, <i>mantenimento del decoro e piccole manutenzioni.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 50 SERVIZI IGIENICI</b></p> <p>1. Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.</p> <p><i>(L'art. 50 viene confermato nel tenore letterale originario, cambia soltanto la numerazione assumendo il numero 43).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>ART. 43 SERVIZI IGIENICI</b></p> <p>1. Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>ART. 51 CAMERA MORTUARIA</b></p> <p>1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.</p> <p>2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile; deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.</p> <p>3. La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.</p> <p>4. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.</p> <p>5. La camera mortuaria è anche deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del regolamento 10.9.1990, n.285.</p> <p><i>(L'art. 51 viene confermato nel tenore letterale originario, cambia soltanto la numerazione assumendo il numero 44).</i></p> | <p><b>ART. 44 CAMERA MORTUARIA</b></p> <p>1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.</p> <p>2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile; deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.</p> <p>3. La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.</p> <p>4. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.</p> <p>5. La camera mortuaria è anche deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del regolamento 10.9.1990, n.285.</p> |
| <p><b>ART. 52 – SALA PER AUTOPSIE</b></p> <p>1. Nel cimitero del capoluogo è situata una sala per eseguire eventuali autopsie.</p> <p>2. La sala per le autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti all'art. 50 che precede per la camera mortuaria.</p> <p>3. Nel posto meglio illuminato ed adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in marmo, o in ardesia, o in pietra artificiale o altro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ART. 45 – SALA PER LE AUTOPSIE</b></p> <p><i>1. In considerazione delle prassi di tempo in tempo consolidatesi in materia di operazioni autoptiche e della continua evoluzione delle scienze forensi, l'Amministrazione Comunale, relativamente alle sale dedicate alle autopsie, si avvale delle strutture sanitarie competenti per territorio.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e dei mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento. La sala per le autopsie deve essere provvista di sistema di aspirazione dei gas in ordine a quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 285/1990.</p> <p><i>(L'originario art. 52 viene sostituito dal nuovo art. 45. In analogia a quanto disposto relativamente all'obitorio, anche le funzioni autoptiche sono espletate presso le strutture sanitarie ed in particolare nei locali appositamente adibiti dell'ospedale che insiste sul territorio stesso. E' quella citata una prassi ormai consolidata che abbraccia tutta la materia tanatologica, nella quale è rilevante la componente sanitaria e quindi la necessità di ambienti conformi alle normative di tempo in tempo vigenti, sia in termini strutturali, sia in termini strumentali.).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>ART. 53 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI</b></p> <p>1. Per ogni cimitero comunale deve essere redatta una planimetria con bollo e firma in originale, da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme, ripartiti in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.</p> <p>2. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse od aree di sepoltura ordinatamente numerate.</p> <p>3. La planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.</p> <p>4. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.</p> <p>5. Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazione dell'ultimo decennio.</p> <p>6. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per la inumazione di salme di fanciulli, di feti e prodotti abortivi.</p> <p><i>(La modifica dell'art. 53 ha carattere essenzialmente terminologico, la disposizione cambia la numerazione assumendo il numero 46).</i></p> | <p><b>ART. 46 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI</b></p> <p>1. Per ogni cimitero comunale deve essere redatta una planimetria con bollo e firma in originale, da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme, ripartiti in fosse <i>c a m p i</i> comuni, fosse <i>sepulture</i> private e per costruzione di sepolcri.</p> <p>2. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse od aree di sepoltura ordinatamente numerate.</p> <p>3. La planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.</p> <p>4. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.</p> <p>5. Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazione dell'ultimo decennio.</p> <p>6. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per la inumazione di salme di fanciulli, di feti e prodotti abortivi.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 54 - SPECIE DELLE SEPOLTURE</b></p> <p>1. Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.</p> <p>2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie di fosse (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi, ecc.</p> <p>3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale.</p> <p>4. Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.</p> <p>5. L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalla stessa Amministrazione.</p> <p><i>(L'art. 54 viene abrogato, la disciplina e riordinata, per esigenze di carattere sistematico nel testo del nuovo regolamento).</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Eliminato</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>ART. 55 - RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI</b></p> <p>1. Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:</p> <p>1) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o ceneri, di ossari comuni di sepolture private;</p> <p>2) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;</p> <p>3) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;</p> <p>4) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.</p> <p><i>(L'art. 55 viene confermato nel tenore letterale originario, la disposizione cambia soltanto la numerazione assumendo il numero 47).</i></p>                                                                                                                                                                         | <p><b>ART. 47 - RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI</b></p> <p>1. Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:</p> <p>1) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o ceneri, di ossari comuni di sepolture private;</p> <p>2) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;</p> <p>3) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;</p> <p>4) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.</p> |
| <p><b>ART. 56 – UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE</b></p> <p>1. I campi di inumazione per fosse comuni o private sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>ART. 48 – UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE</b></p> <p>1. I campi di inumazione per fosse <i>sepulture</i> comuni o private sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.<br/>I terreni del cimitero devono essere provvisti di scoli superficiali per lo smaltimento delle acque metedriche per non influire sulla mineralizzazione dei cadaveri.</p> <p><i>(L'art. 56 viene confermato nel tenore letterale originario, la disposizione cambia soltanto la numerazione assumendo il numero 48).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.<br/>I terreni del cimitero devono essere provvisti di scoli superficiali per lo smaltimento delle acque metedriche per non influire sulla mineralizzazione dei cadaveri.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>ART. 57 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE</b><br/>1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.<br/>2. Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.</p> <p><i>(L'art. 57 viene confermato nel tenore letterale originario, fatta eccezione per il materiale della targhetta che non viene più specificato, stante l'utilizzo di altri materiali ed anche la necessità di rendere la disposizione sempre attuale. La disposizione cambia la numerazione assumendo il numero 49).</i></p> | <p><b>ART. 49 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE</b><br/>1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.<br/>2. Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta <del>di marmo</del> con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.<br/><b>3. E' possibile effettuare la recinzione in legno della fossa provvisoria.</b></p> |
| <p><b>ART. 58 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE</b><br/>1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di campagna del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga sistemata alla superficie.</p> <p><i>(L'art. 58 viene confermato nel tenore letterale originario, la disposizione cambia soltanto la numerazione assumendo il numero 50).</i></p>                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>ART. 50 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE</b><br/>1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di campagna del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga sistemata alla superficie.</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>ART. 59 - LARGHEZZA DELLE FOSSE</b><br/>1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato.<br/>2. Si deve perciò calcolare per ogni posto una</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>ART. 51 – DIMENSIONI DELLE FOSSE</b><br/><b>1. In relazione al dimensionamento delle fosse si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>superficie di mq.3,50.</p> <p>3. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m. 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m.1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.</p> <p><i>(L'originario art. 59 viene sostituito dal nuovo articolo 51).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>ART. 60 – FOSSE COMUNI</b></p> <p>1. I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiese fosse od aree a tempo determinato saranno ubicate in zone idonee per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.</p> <p>2. Sarà a carico del comune lo scavo a mano e per la collocazione della bara nella fossa, e verrà eseguito con la manodopera degli operai del comune.</p> <p>3. Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare la rotazione decennale.</p> <p><i>(L'art. 60 viene riformulato per adeguarlo alle modalità operative attuali. La disposizione cambia anche la numerazione assumendo il numero 52. E' aggiunto il capo VI BIS che contiene l'art. 53 relativo alle concessioni per le sepolture a terra).</i></p> | <p><b><del>ART. 52 – FOSSE</del> CAMPI COMUNI</b></p> <p><i>1. I campi comuni sono ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, per livello di falda freatica.</i></p> <p><i>2. Gli scavi per la collocazione dei feretri sono effettuato dal Comune.</i></p> <p><i>3. I campi comuni sono dedicati alle sepolture a terra e sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare la rotazione.</i></p> <p><i>4. Le sepolture nei campi comuni (sepolture a terra) durano fino al termine della rotazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni dieci.</i></p> <p><b>CAPO VI BIS CONCESSIONI PER SEPOLTURE A TERRA</b></p> <p><b>ART. 53 CONCESSIONI PER LE SEPOLTURE A TERRA</b></p> <p><i>1. Le sepolture a terra sono oggetto di apposita concessione di durata non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>2. Per ottenere la concessione gli interessati devono presentare apposita richiesta al Responsabile del Servizio Cimiteriale.</i></p> <p><i>3. La concessione è fatta e conservata subordinatamente all'osservanza da parte del concessionario delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e dei cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto di concessione.</i></p> <p><i>4. La concessione non può essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente.</i></p> <p><i>5. Allo scadere del termine di validità della concessione, quanto oggetto della stessa torna nella piena disponibilità del patrimonio comunale.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>6. Allo scadere della concessione, nel caso in cui la salma risulti nelle condizioni di ordinaria decomposizione si procede alla riduzione dei resti mortali, che secondo la volontà degli eredi o comunque aventi causa sono deposti, previa richiesta e pagamento dell'importo dovuto per il rilascio di specifica concessione, nel loculo ossario oggetto della nuova concessione, oppure in mancanza di tale richiesta nell'ossario comune.</i></p> <p><i>7. E' previsto il pagamento della tariffa definita con Deliberazione della Giunta Comunale. Soltanto in caso di decesso nella giornata del sabato è concesso il pagamento della tariffa nella giornata del lunedì immediatamente successivo.</i></p>                                                                                                      |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO VII</b><br/><b>CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE</b></p> <p><b>ART. 61 - SEPOLTURE PRIVATE</b></p> <p>1. Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture per una o più salme o per famiglie e collettività.</p> <p>2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.</p> <p>3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.</p> <p><i>(L'art 61 viene completamente riformulato per esigenze di attualizzazione della disposizione, che cambia anche la numerazione assumendo il numero 54).</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>CAPO VII</b><br/><b>CONCESSIONI DI PER SEPOLTURE PRIVATE</b></p> <p><b>ART. 54 – SEPOLTURE PRIVATE</b></p> <p><i>1. Sono sepolture private quelle in loculi, tombe a terra, sepolcri, cappelle, e similari.</i></p> <p><i>2. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.</i></p> <p><i>3. Le relative concessioni riguardano:</i></p> <p><i>a) sepolture private individuali (loculi, tombe a terra, ossarietti, cellette, nicchie per singole urne cinerarie ecc...);</i></p> <p><i>b) sepolture private per famiglie, enti e collettività (sepolcri, cappelle, ecc.).</i></p> <p><i>4. I loculi sono disposti in sezioni con la possibilità da parte dei familiari di scegliere il loculo in qualunque sezione lo stesso sia disponibile.</i></p> |
| <p><b>ART. 62 – VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE</b></p> <p>1. Le sepolture private possono consistere:</p> <p>a) nell'uso temporaneo per anni 25 di aree per costruzioni di sepolcro singolo o plurimo;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ART. 55 – VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE</b></p> <p>1. Le sepolture private possono consistere:</p> <p>a) <del>nell'uso temporaneo per anni 25 di aree per costruzioni di sepolcro singolo o plurimo;</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b) nell'uso temporaneo per la durata di anni 35 di loculi predisposti dal comune;</p> <p>c) nell'uso temporaneo per anni 50 di loculi ossari predisposti dal comune.</p> <p><i>(L'art. 62 viene modificato abrogando la lettera a) che pertanto viene espunta dal nuovo testo in modo da attualizzare le tipologie delle sepolture private – la disposizione cambia anche la numerazione assumendo il numero 55).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>a) nell'uso temporaneo per la durata di anni 35 di loculi predisposti dal comune;</p> <p>b) nell'uso temporaneo per anni 50 di loculi ossari predisposti dal comune.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ART. 63 – CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE</b></p> <p>1. Le attribuzioni in uso di sepolture private vengono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.</p> <p>2. Con esse il comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dal comune, ovvero area cimiteriale da adibire a sepoltura.</p> <p>3. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione.</p> <p><i>(Dall'art. 63 viene espunto il comma 3 che si considera abrogato, non sussiste infatti la possibilità di richiedere il rinnovo della concessione, la disposizione cambia anche la numerazione assumendo il numero 56).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>ART. 56 – CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE</b></p> <p>1. Le attribuzioni in uso di sepolture private vengono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.</p> <p>2. Con esse il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero area cimiteriale da adibire a sepoltura.</p> <p><del>3. Prima della scadenza della concessione gli eredi possono richiedere il rinnovo della concessione.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>ART. 64 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE E RECESSO</b></p> <p>1. Per ottenere la concessione di loculi o di loculi/ossari nonché di aree per la costruzione di sepolcri, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta e provvedere al pagamento della tariffa prevista. Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità.</p> <p>2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.</p> <p>3. Il Concessionario, anche ai sensi del successivo art. 67, con apposita istanza da inviare all'Amministrazione Comunale può recedere dalla</p> | <p><b>ART. 57 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE E RECESSO</b></p> <p>1. Per ottenere la concessione di loculi o di loculi/ossari nonché di aree per la costruzione di sepolcri, gli interessati devono inoltrare al <del>Sindaco</del> <b>Responsabile del Servizio Cimiteriale</b> apposita richiesta e provvedere <b>preventivamente</b> al pagamento della tariffa prevista. Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità. <b>Soltanto in caso di decesso nella giornata del sabato e di tumulazione nella giornata della domenica appena successiva, è concesso il pagamento della tariffa nella giornata del lunedì immediatamente successivo.</b></p> <p>2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di</p> |



concessione in precedenza ottenuta a condizione che il loculo, a cui si riferisce, sia inutilizzato ovvero che la costruzione, in caso di cappelle o sarcofagi, non sia iniziata. Al concessionario cui venga accolta l'istanza di recesso viene riconosciuta la corresponsione del 30% (trenta) della tariffa di concessione originariamente incassata dal Concedente sempreché la richiesta di recesso avvenga entro 5 (cinque) anni dalla data in cui fu assentita la concessione, diversamente potrà ottenersi il recesso senza possibilità di alcuna restituzione della tariffa. Il presente comma ha effetto dal secondo anno antecedente alla data della sua efficacia.

4. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti nell'atto di concessione, evitando, in specie, di farne oggetto di lucro e di speculazione.

*(La modifica all'art. 64 riguarda il primo comma ed in particolare l'individuazione dell'organo di gestione quale recettore della richiesta di concessione. Si ritiene opportuno prevedere che il pagamento della tariffa sia preventivo, riconoscendo però un' espressa deroga da applicarsi per il caso di decesso nella giornata del sabato e di tumulazione nella giornata della domenica appena successiva.*

*In relazione alla disciplina del recesso dal contratto di concessione oltre all'ipotesi generale di cui al comma 3 è inserita una fattispecie speciale contrassegnata dal nuovo comma 5. La fattispecie speciale riguarda il recesso dal contratto di concessione per richiedere la concessione di un loculo diverso. La richiesta è condizionata al pagamento della nuova concessione nella misura intera della tariffa, non si prevedono in sostanza riduzioni in percentuale della tariffa integrale. La disposizione cambia anche numerazione assumendo il numero 57).*

cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

3. Il concessionario, ~~anche ai sensi del successivo art. 67,~~ con apposita istanza da inviare all'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione in precedenza ottenuta a condizione che il loculo, a cui si riferisce, sia inutilizzato ovvero che la costruzione, in caso di cappelle o sarcofagi, non sia iniziata. Al concessionario cui venga accolta l'istanza di recesso viene riconosciuta la corresponsione del 30% (trenta) della tariffa di concessione originariamente incassata dal Concedente sempreché la richiesta di recesso avvenga entro 5 (cinque) anni dalla data in cui fu assentita la concessione, diversamente potrà ottenersi il recesso senza possibilità di alcuna restituzione della tariffa. ~~Il presente comma ha effetto dal secondo anno antecedente alla data della sua efficacia.~~

4. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti nell'atto di concessione, evitando, in specie, di farne oggetto di lucro e di speculazione.

**5. Nel caso il concessionario voglia recedere dal contratto di concessione di loculo per richiedere concessione di loculo diverso, il medesimo dovrà provvedere al preventivo pagamento della intera tariffa prevista per la concessione del nuovo loculo. Non sarà riconosciuta la restituzione della tariffa versata per la concessione del precedente loculo.**

**6. La concessione non potrà essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. Allo scadere del termine di validità della concessione, quanto oggetto della stessa tornerà nella piena ed assoluta disponibilità del patrimonio comunale.**

**7. Allo scadere della concessione, nel caso in cui la salma risulti nelle condizioni di ordinaria decomposizione si procederà alla riduzione dei resti mortali, che secondo la volontà degli eredi o comunque aventi causa, verranno depositi, previa richiesta e pagamento dell'importo dovuto per il rilascio di specifica concessione, nel loculo ossario oggetto della nuova concessione, oppure in mancanza di tale richiesta nell'ossario comune secondo quanto previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ART. 65 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE</b></p> <p>1. Le sepolture private si distinguono:</p> <p><u>a) tombe privilegiate</u> - Le tombe privilegiate debbono essere costruite, nel rispetto del comma 3 dell'Art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, di norma in modo analogo a quelle già esistenti nel cimitero e con le modalità costruttive che saranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, le sepolture in campo murato esistenti e che saranno oggetto di primo utilizzo ovvero di riutilizzo a seguito di estumulazione, dovranno essere utilizzate nel rispetto dell'Art. 76 comma 3 sopra richiamato. Pertanto, alle concessioni già rilasciate e per le quali, quindi, in base alla norma in parola non sia più utilizzabile il secondo loculo, su istanza del Concessionario, previa rettifica della originaria concessione per l'adeguamento al presente Articolo, sarà restituito l'ammontare del 50% della somma originariamente incassata dall'Amministrazione Comunale. In ogni forno non potrà essere collocata che una sola salma e dovranno considerarsi come salma anche i resti della estumulazione. Su richiesta del congiunto e previo provvedimento del Sindaco possono essere collocati nel forno i resti di una sola estumulazione purché detti resti siano conservati in una apposita piccola cassa di zinco e previo pagamento dell'importo della tariffa fissata dalla Giunta Comunale.</p> <p>Può eccezionalmente consentirsi la tumulazione in uno stesso forno della madre e del figlio morti a breve distanza di tempo, quando il bambino non abbia superato l'età di tre mesi, purché raccolti in casse distinte. Sono ammessi rivestimenti marmorei. Sono ammessi altresì sulla tomba ricorsi marmorei o monumentali, che non siano in palese contrasto con le soluzioni di norma adottate per le tombe esistenti. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo corrispondente di cui alla apposita tariffa.</p> <p><u>b) cappelle – edicole – monumenti ecc.</u> - Il rilascio della concessione per la costruzione della cappella, edicola, monumento ecc., comporta il pagamento del prezzo corrispondente di cui all'apposita tariffa ed impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ad alla esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative entro 12 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione.</p> | <p><b>ART. 58 - SEPOLTURE PRIVATE PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b></p> <p><i>1. La realizzazione delle opere destinate alle sepolture private è soggetta alla vigente normativa in materia edilizia.</i></p> <p><i>2. I titolari della concessione sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e di tutti i relativi accessori; sono altresì tenuti ad eseguire ogni opera o restauro che il Comune ritenga di prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene, ed a rimuovere eventuali abusi.</i></p> <p><i>In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza sindacale.</i></p> <p><i>3. In loculo può essere collocata una sola salma. Su richiesta del congiunto, unitamente alla salma, può essere inserita (concluso il processo di decomposizione) una cassetta contenete i resti o le ceneri di un solo defunto, previo pagamento dell'importo della tariffa fissata dalla Giunta Comunale.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Per motivi da valutare da parte del Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti una proroga di sei mesi.</p> <p>I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficio Sanitario e sentita la Commissione Edilizia.</p> <p>Nell'atto di approvazione del progetto viene determinato il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.</p> <p><i>(L'art. 65 viene interamente sostituito dal nuovo art. 58, riformulato per ragioni di attualizzazione e per coerenza sistematica del regolamento).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ART. 66 – DIRITTO D'USO DEI LOCULI</b></p> <p>1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo né a qualsiasi titolo.</p> <p>2. La concessione si estingue ed il loculo ritornerà nella piena disponibilità del comune qualora, essendo trascorsi cinque anni dalla morte della persona per la quale è stata fatta la concessione, non sia stato occupato con la salma di detta persona.</p> <p><i>(L'art. 66 viene abrogato e pertanto espunto dal testo in quanto pleonastico).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Eliminato</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>ART. 67 – SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE</b></p> <p>1. La concessione di sepoltura privata individuale può essere richiesta anche per persona vivente in relazione alla disponibilità di sepoltura nei diversi cimiteri. Comunque la concessione per persone viventi non può superare il limite del 60% delle sepolture totali disponibili per ogni cimitero. Quando sia raggiunto tale limite la concessione può essere effettuata solo a decesso avvenuto di colui a cui è destinata.</p> <p>2. Costituisce eccezione a tale disposizione la concessione di sepoltura contigua per il coniuge sopravvissuto al deceduto.</p> <p>3. Può farsi inoltre la concessione in vita, in via eccezionale ed a giudizio dell'organo competente a rilasciare la concessione tenuto conto dell'età del destinatario, che dovrà comunque superare i 65 anni, e della disponibilità delle sepolture, specie se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte, in tal caso è l'Amministrazione ad indicare la sepoltura</p> | <p><b>ART. 59– CONCESSIONE A VIVENTI</b></p> <p><i>1. In deroga alle disposizioni precedenti è ammessa la concessione a viventi in due casistiche particolari:</i></p> <p><i>a) al coniuge superstite e al genitore di figlio defunto, che abbiano compiuto i 75 anni di età;</i></p> <p><i>b) a persona sola, priva di parenti ed affetta da patologie che ne rendano precarie le condizioni di salute.</i></p> <p><i>2. La concessione straordinaria di cui al precedente comma lettera a) e b) è soggetta al pagamento di una maggiorazione del 30 % della tariffa vigente per le nuove concessioni. Ove possibile il loculo o la tomba concessi saranno quelli adiacenti a quello del coniuge o del figlio defunto.</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>che può essere concessa.</p> <p>4. La durata decorre dalla data di concessione.</p> <p><i>(L'originario art. 67 è sostituito dal nuovo art. 59 di riordino della disciplina della concessione a viventi).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><i>(Viene inserito un nuovo art. rubricato al n. 60 di disciplina delle concessioni i casi particolari).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>ART. 60– CONCESSIONI PARTICOLARI</b></p> <p><b>1. Nessuna concessione può essere fatta a titolo gratuito se non nel caso di salma di persona che abbia acquistato in vita speciali benemerenze; tali concessioni vengono deliberate dalla Giunta Comunale.</b></p> <p><b>2. Nel caso di tumulazione di salme o di resti ossei di civili caduti per cause di guerra si applica la riduzione del 50% della tariffa vigente per le nuove concessioni e per le proroghe.</b></p> |
| <p><b>ART. 68 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI</b></p> <p>1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diritto di accesso al feretro.</p> <p>2. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 centimetri, tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi dovranno avere uno spessore non inferiore a 10 centimetri e dovranno essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.</p> <p>3. È' permessa la costruzione di colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere</p> | <p><b>ART. 61 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI</b></p> <p><b>1. In relazione alle caratteristiche strutturali dei loculi si rimanda alla normativa e prescrizioni tecniche specifiche.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>realizzate in unico getto di cemento armato dello spessore non inferiore a 5 centimetri; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas.</p> <p>4. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita con armatura verticale ed orizzontale annegata in getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a centimetri 5.</p> <p>5. Il Piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ed evitare l'eventuale uscita di liquidi.</p> <p>6. La chiusura del tumolo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale dello spessore non inferiore a centimetri 15, sempre intonacata dalla parte esterna.</p> <p>7. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato dello spessore non inferiore a centimetri 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.</p> <p><i>(L'art. 68 viene riformulato ritenendo più speditiva una disposizione di generico richiamo alla specifica normativa - la disposizione cambia anche numerazione assumendo il numero 61).</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>ART. 69 – LOCULI OSSARI</b></p> <p>1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e che le famiglie non intendessero mandare nell'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari ove questi esistano.</p> <p>2. In ogni loculo ossario non possono essere collocati che i resti di una sola salma. Tali resti devono essere raccolti in cassetta di lamiera di zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660, saldata a fuoco, portante all'esterno in nome e cognome del defunto.</p> <p><i>(La modifica dell'art. 69 riguarda il comma 2 – nel nuovo testo il regolamento consente anche la collocazione fino a due urne cinerarie. La previsione si rende opportuna a seguito di espresse richieste degli utenti in tal senso. La disposizione cambia anche numerazione assumendo il numero 62).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ART. 62 – LOCULI OSSARI</b></p> <p>1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e che le famiglie non intendessero mandare all'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari ove questi esistano.</p> <p><del>2. In ogni loculo ossario non possono essere collocati che i resti di una sola salma. Tali resti devono essere raccolti in cassetta di lamiera di zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,660, saldata a fuoco, portante all'esterno in nome e cognome del defunto.</del></p> <p><b>2. In ogni loculo ossario possono essere collocati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i resti di una salma;</li> <li>- un'urna cineraria;</li> <li>- i resti di una salma e un'urna cineraria;</li> <li>- due urne cinerarie;</li> </ul> <p><b>dietro pagamento del loculo ossario e della deposizione della seconda urna nello stesso.</b></p> |
| <p><b>ART. 70 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>ART. 63 – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI E SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Prefetto, sentito il Consiglio Provinciale di Sanità. Il richiedente farà eseguire a propria cura e spese apposita ispezione dalla Commissione Provinciale per i Cimiteri.</p> <p>2. La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della concessione edilizia nel rispetto del piano urbanistico.</p> <p><i>(L'art. 70 viene riformulato. Si ritiene più speditivo e più coerente sotto il profilo sistematico il diretto rinvio alla normativa sovraordinata. La disposizione cambia anche numerazione assumendo il numero 63).</i></p> | <p><b><i>1. Per i reparti speciali entro i cimiteri e per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265, si rinvia al Capo XX e XXI del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, artt. 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105.</i></b></p> |
| <p><b>ART. 71 - TUMULAZIONI IN CAPPELLE PRIVATE O GENTILIZIE</b></p> <p>1. Per le tumulazioni nelle cappelle private o gentilizie di cui all'art. 72 che segue, oltre l'autorizzazione al seppellimento occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto di ricevere la sepoltura nella cappella.</p> <p>2. Il comune non può, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private e/o gentilizie.</p> <p><i>(L'art. 71 viene abrogato).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b><i>Eliminato</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>ART. 72 - REQUISITI DELLE CAPPELLE FUORI DEL CIMITERO</b></p> <p>1. Le cappelle private e/o gentilizie costruite fuori dal cimitero dovranno rispondere a tutti i requisiti dal D.P.R. 10.9.1991, n. 45 per le sepolture private esistenti nei cimiteri.</p> <p>2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso saranno consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli Enti e/o delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.</p> <p><i>(L'art. 72 viene abrogato)</i></p>                                                                                                                                             | <p><b><i>Eliminato</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 73 - TUMULAZIONI FUORI DAL CIMITERO</b></p> <p>1. A norma dell'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265, il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore della Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita speciali benemerienze.</p> <p><i>(L'art. 73 viene abrogato).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>Eliminato</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>ART. 74 - AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI E CAPPELLE GENTILIZIE</b></p> <p>1. Il Comune può porre a disposizione di privati anche aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie.</p> <p>2. Le concessioni di dette aree, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.</p> <p>3. La Giunta Comunale con proprio atto, nello stabilire le tasse di concessione, determinerà anche le durate.</p> <p>4. Le costruzioni delle tombe di famiglia e/o cappelle gentilizie dovranno essere eseguite direttamente dai privati dietro rilascio di concessione edilizia, su presentazione di regolare domanda con allegato progetto da sottoporre al preventivo parere della Commissione edilizia e del Funzionario Medico del Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'U.S.L.</p> <p>5. Ad opera finita e prima dell'uso le tombe di famiglia o cappelle gentilizie dovranno essere oggetto di visita sopralluogo da parte di tecnici comunali per accertare che le opere eseguite corrispondano al progetto approvato; l'uso di tali costruzioni private avverrà solo dopo il parere favorevole del Funzionario Medico del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'U.S.L.</p> <p>6. Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da propria e vera concessione d'uso,</p> | <p><b>ART. 64 - AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI E CAPPELLE GENTILIZIE</b></p> <p>1. Il Comune può porre a disposizione di privati anche aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie.</p> <p>2. Le concessioni di dette aree, ai sensi dell'art. <del>93 del D.P.R. 21.10.1975, n. 803,</del> <b>92 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285</b> sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.</p> <p>3. La Giunta Comunale con proprio atto, nello stabilire le tasse di concessione, determinerà anche le durate.</p> <p>4. Le costruzioni delle tombe di famiglia e/o cappelle gentilizie dovranno essere eseguite direttamente dai privati <del>di dietro rilascio di concessione edilizia, su presentazione di regolare domanda con allegato progetto da sottoporre al preventivo parere della Commissione edilizia e del Funzionario Medico del Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'U.S.L.</del> <b>su presentazione di regolare pratica edilizia al Responsabile del Servizio Attività Edilizia con allegato progetto da sottoporre al preventivo parere dell'Az. U.S.L. competente.</b></p> <p>5. Ad opera finita e prima dell'uso le tombe di famiglia o cappelle gentilizie dovranno essere oggetto di visita sopralluogo da parte di tecnici comunali per accertare che le opere eseguite corrispondano al progetto approvato; l'uso di tali costruzioni private avverrà solo</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati riflettendo il diritto di sepolcro fatti e cose fuori commercio. Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrate nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.</p> <p><i>(La modifica ha carattere essenzialmente terminologico – l'art. 74 cambia numerazione assumendo il n. 64).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>dopo il parere favorevole del <del>Funzionario Medico del Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio dell'U.S.L.</del> <b>dell'Az. U.S.L. competente.</b></p> <p>6. Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da propria e vera concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati riflettendo il diritto di sepolcro fatti e cose fuori commercio. Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrate nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.</p> |
| <p><b>ART. 75 - SCADENZA PERIODO DI CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI - CAPPELLE GENTILIZIE</b></p> <p>1. Alla scadenza di ogni periodo di concessione delle sepolture (tombe di famiglie - monumentali - cappelle gentilizie) gli interessati dovranno chiederne conferma: e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento, della tomba o della cappella.</p> <p>2. La mancanza di tale domanda costituirà una legale prescrizione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi, la sepoltura, il monumento o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune.</p> <p>3. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata sempre gratuitamente.</p> <p>4. Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di concessione, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.</p> <p><i>(L'art. 75 viene riformulato nel suo tenore letterale per esigenze di maggiore chiarezza espositiva – cambia numerazione assumendo il n. 65).</i></p> | <p><b>Art. 65 - SCADENZA PERIODO DI CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI - CAPPELLE GENTILIZIE</b></p> <p><i>1. Alla scadenza di ogni periodo di concessione delle tombe di famiglia, monumentali e cappelle gentilizie gli interessati devono chiedere il rinnovo.</i></p> <p><i>2. In mancanza di rinnovo la sepoltura, il monumento o la cappella rientrano nella disponibilità del Comune.</i></p> <p><i>3. In caso di domanda di rinnovo da parte degli aventi titolo, la riconferma della concessione è accordata a titolo gratuito.</i></p> <p><i>4. Il Comune dà avviso agli interessati della scadenza nell'ultimo anno di concessione, sempre che siano facilmente reperibili.</i></p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>ART. 76 – ORNAMENTO DELLE TOMBE</b></p> <p>1. Lapidì, croci, epigrafi od altri segni da apporre sulle fosse del campo comune o ai loculi devono</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>ART. 66 – ORNAMENTO DELLE TOMBE</b></p> <p><i>1. Lapidì, croci, epigrafi ed altri segni da apporre sulle fosse del campo comune o ai</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi ai modelli “tipo” approvati dalla Giunta comunale. Ogni variazione a tali modelli “tipo” deve essere preventivamente approvata dalla Giunta comunale.</p> <p>2. Sono comunque proibiti lastroni di pietra, marmo, cemento, o qualsiasi altro materiale a copertura delle fosse di inumazione.</p> <p>3. Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm 20.</p> <p><i>(L'originario art. 76 viene snellito e riformulato nel nuovo art. 66)</i></p>                                                                                                                                                                                              | <p><b><i>loculi devono avere le caratteristiche conformi ai modelli “tipo” approvati dalla Giunta Comunale.</i></b></p> <p><b><i>2. L'Amministrazione su richiesta potrà valutare eventuali varianti della tipologia delle lapidi, croci e epigrafi od altri segni così come approvate dalla deliberazione della Giunta Comunale.</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>ART. 77 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI</b></p> <p>1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero si dovrà ottenere l'autorizzazione del Sindaco.</p> <p>2. I progetti per la costruzione di tombe, i monumenti funebri, le sepolture private debbono ottenere oltre che l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, anche il parere della Commissione Edilizia Comunale.</p> <p><i>(L'art. 77 viene riformulato per esigenze di carattere sistematico – cambia numerazione assumendo il n. 67)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>ART. 67 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI</b></p> <p><b><i>1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero si devono ottenere le precipue autorizzazioni degli uffici competenti.</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>ART. 78 – RECINZIONE DI AREE – MATERIALE DI SCAVO</b></p> <p>1. Nella costruzione di tombe di famiglia (art. 74 che precede) l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio occupato con apposito assito di tavole.</p> <p>2. E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.</p> <p>3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle pubbliche discariche o ad altro luogo autorizzato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.</p> <p><i>(All'art. 78 viene eliminato soltanto il richiamo all'art. 74 – L'art. cambia anche numerazione assumendo il n. 68).</i></p> | <p><b>ART. 68 – RECINZIONE DI AREE – MATERIALE DI SCAVO</b></p> <p>1. Nella costruzione di tombe di famiglia (<del>art. 74 che precede</del>) l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio occupato con apposito assito di tavole.</p> <p>2. E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.</p> <p>3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle pubbliche discariche o ad altro luogo autorizzato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 79 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI</b></p> <p>1. La circolazione dei veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero.</p> <p>2. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui al seguente art. 80 o spazio autorizzato.</p> <p>3. È vietato attivare nell'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruirvi baracche.</p> <p>4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.</p> <p><i>(La modifica riguarda il comma 2 dell'art. 79, nel quale viene corretto il riferimento alla disposizione di rinvio – cambia numerazione assumendo il n. 69).</i></p> | <p><b>ART. 69 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI</b></p> <p>1. La circolazione dei veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero.</p> <p>2. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui <del>seguito art. 80</del> <b>all'articolo precedente</b> o spazio autorizzato.</p> <p>3. È vietato attivare nell'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruirvi baracche.</p> <p>4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.</p> |
| <p><b>ART. 80 - ORARIO DI LAVORO</b></p> <p>1. Il Sindaco può fissare particolari orari per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 81 che precede, da eseguirsi all'interno dei cimiteri.</p> <p>2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo concessione di speciali autorizzazioni, quando si tratti di opere urgenti che non ammettono deroghe.</p> <p><i>(La modifica riguarda il comma 1 dell'art. 80 nel quale viene corretto il riferimento alla disposizione di rinvio – cambia numerazione assumendo il n. 70).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>ART. 70 - ORARIO DI LAVORO</b></p> <p>1. Il Sindaco può fissare particolari orari per l'esecuzione dei lavori di cui <b>all'articolo che precede</b>, da eseguirsi all'interno dei cimiteri.</p> <p>2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo concessione di speciali autorizzazioni, quando si tratti di opere urgenti che non ammettono deroghe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>ART. 81 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA</b></p> <p>1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro e sicurezza o di igiene ad a rimuovere eventuali abusi.</p> <p>2. in caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se nel caso, con ordinanza sindacale.</p> <p>3. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure od indecorose, il Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la</p>                                                                                                                                                                           | <p><b>ART. 71 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA</b></p> <p>1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e <del>delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro e sicurezza o di igiene ad a rimuovere eventuali abusi della sovrastruttura ornamentale, ovvero della lapide e di tutti i relativi accessori;</del> <b>sono altresì tenuti ad eseguire ogni opera o restauro che il Comune ritenesse di prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene,</b> ed a rimuovere eventuali</p>                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tumulazione delle salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impegnare nell'esecuzione delle opere stesse.</p> <p>4. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinate potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.</p> <p><i>(La modifica dell'art. 81 ha carattere essenzialmente esplicativo, e di attualizzazione della disposizione. Viene riformulata una parte dell'originario comma 1 ed abrogato il comma 3 che nel tenore originario risultava poco chiaro e pleonastico – La disposizione cambia numerazione assumendo il n. 71).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>abusi.</p> <p>2. In caso di inadempienza a tali obblighi si provvede, <del>se nel caso</del>, con ordinanza sindacale.</p> <p><del>3. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure od indecorose, il Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impegnare nell'esecuzione delle opere stesse.</del></p> <p>3. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinarie potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme <del>in fosse comuni</del>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO VIII</b><br/><b>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b></p> <p><b>ART. 82 - ESUMAZIONI</b></p> <p>1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.</p> <p>2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.</p> <p>3. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.</p> <p>4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da dette autorità eventualmente suggerite.</p> <p>5. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'U.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.</p> <p><i>(All'originario articolo 82 è inserita una necessaria specificazione al comma 1, ed una modificazione del comma 5 di carattere essenzialmente terminologico. Per il resto la disposizione è confermata nel suo tenore letterario confermato nel tenore letterale originario – cambia numerazione assumendo il n. 72).</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>CAPO VIII</b><br/><b>ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b></p> <p><b>ART. 72 - ESUMAZIONI</b></p> <p>1. Le esumazioni ordinarie si eseguono <b>almeno</b> dopo un decennio dalla inumazione.</p> <p>2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.</p> <p>3. Le salme possono essere esumate in <b>via straordinaria</b> prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.</p> <p>4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da dette autorità eventualmente suggerite.</p> <p>5. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del <del>coordinatore sanitario dell'U.S.L.</del> <b>personale dell'Azienda U.S.L. competente</b> e dell'incaricato del servizio di custodia.</p> |
| <p><b>ART. 83 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>ART. 73 - DIVIETO DI ESUMAZIONI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:</p> <p>a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;</p> <p>b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.</p> <p><i>(Modifica di adeguamento terminologico – l'art. Cambia numerazione assumendo il n. 73).</i></p>                                                                                                                                     | <p><b>STRAORDINARIE</b></p> <p>1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:</p> <p>a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;</p> <p>b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e <del>il coordinatore sanitario</del> <b>il personale dell'Az. U.S.L. competente</b> dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.</p>                     |
| <p><b>ART. 84 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE</b></p> <p>1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette e loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.</p> <p>2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte, è vietato raccogliere nella stessa cassetina ossa appartenente a più salme.</p> <p><i>(L'art. 84 viene confermato nel tenore letterale originario – cambia soltanto la numerazione assumendo il n. 74).</i></p> | <p><b>ART. 74 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE</b></p> <p>1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette e loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.</p> <p>2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte, è vietato raccogliere nella stessa cassetina ossa appartenenti a più salme.</p> |
| <p><b>ART. 85 - AVVISI DI SCADENZA</b></p> <p>1. L'Amministrazione comunale avvertirà, con pubblico avviso, delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesso nel decennio precedente.</p> <p>2. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono mettersi in nota presso il servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo e recapito.</p> <p><i>(Modifica di adeguamento terminologico, l'art. Cambia numerazione assumendo il n. 75)</i></p>                                                                                                     | <p><b>ART. 75 - AVVISI DI SCADENZA</b></p> <p>1. L'Amministrazione comunale avvertirà, con pubblico avviso, delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza. <del>per tutte le fosse comuni nel decennio precedente.</del></p> <p>2. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono mettersi in nota presso <b>L'Ufficio Servizi Cimiteriali</b> comunicando il loro preciso indirizzo e recapito.</p>                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 86 – ESTUMULAZIONI</b></p> <p>1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. 10.09.1990 n°285, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione e previo pagamento di specifica somma come riportato nel tariffario approvato dall'Amministrazione.</p> <p>2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.</p> <p>3. Qualora le salme estumulate (trascorsi almeno 25 anni) si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.</p> <p>4. Le salme che alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.</p> <p>5. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.</p> <p>6. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.</p> <p>7. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.</p> <p><i>(L'art. 86 viene modificato abrogando comma 2 e 3 in quanto pleonastici. Vine inoltre aggiunto il nuovo comma 3 che contempla la possibilità per i familiari di fare richiesta di trasferimento straordinario – l'art. Cambia numerazione assumendo il n. 76).</i></p> | <p><b>ART. 76 – ESTUMULAZIONI</b></p> <p>1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. 10.09.1990 n°285, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione <del>e previo pagamento di specifica somma come riportato nel tariffario approvato dall'Amministrazione</del> <b>e in presenza del personale dell'Az. USL competente.</b></p> <p><del>2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.</del></p> <p><del>3. Qualora le salme estumulate (trascorsi almeno 25 anni) si trovino in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.</del></p> <p>2. Le salme che alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.</p> <p><b>3. I familiari del defunto possono richiedere il trasferimento straordinario in altro loculo. In questo caso il Servizio Cimiteri procede all'assegnazione di nuovo loculo dietro pagamento della tariffa, non è prevista la restituzione di quanto pagato per il precedente loculo.</b></p> <p>4. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.</p> <p>5. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.</p> <p>6. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ART. 87 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITA ED A PAGAMENTO</b></p> <p>1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.</p> <p>2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito con apposita Deliberazione dall'Amministrazione e da corrispondere preventivamente alla loro effettuazione.</p> <p><i>(L'art. 87 viene confermato nel tenore letterale originario fatta eccezione per un'unica modifica di carattere essenzialmente terminologico – cambia numerazione assumendo il n. 77).</i></p>                                                                                            | <p><b>ART. 77 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITA ED A PAGAMENTO</b></p> <p>1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.</p> <p>2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della <b>tariffa canone</b> stabilita con apposita Deliberazione dall'Amministrazione e da corrispondere preventivamente alla loro effettuazione.</p>                                                                                                                                                   |
| <p><b>ART. 88 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITÀ DEI RESTI</b></p> <p>1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.9.1982, n.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.</p> <p>2. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.</p> <p><i>(L'art. 88 viene confermato nel tenore letterale originario fatta eccezione per il riferimento al D.P.R. 10/09/1982, n. 915 che risulta abrogato, la disposizione cambia anche numerazione assumendo il numero 78).</i></p> | <p><b>ART. 78 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITÀ DEI RESTI.</b></p> <p>1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali <del>di cui al D.P.R. 10.9.1982, n.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa</del> <b>e devono essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.</b></p> <p>2. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.</p> |
| <p><b>ART. 89 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI</b></p> <p>1. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima delle esumazioni e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.</p> <p>2. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>ART. 79 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI</b></p> <p>1. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima delle esumazioni/<b>estumulazioni</b> e possibilmente intervenire <del>all'esumazione stessa.</del> <b>durante le operazioni.</b></p> <p>2. Comunque gli oggetti di valore o di</p>                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.</p> <p>3. È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.</p> <p><i>(L'art. 89 viene confermato nel tenore letterale originario, fatta eccezione per alcune correzioni che definiscono meglio l'effettivo campo applicativo delle disposizioni, che cambia anche la numerazione assumendo il n. 79).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni/<del>estumulazioni</del>, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.</p> <p>3. È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>ART. 90 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI</b></p> <p>1. Ove gli interessati non curino il recupero dei materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.</p> <p>2. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero, l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.</p> <p><i>(L'art. 90 viene modificato per esigenze di carattere narrativo e per l'eliminazione di pratiche ormai completamente desuete. Il nuovo testo espunto delle parti barrate, che sono pertanto abrogate, consente una migliore narrativa del regolamento e l'attualizzazione dello stesso – l'art. Cambia numerazione assumendo il n. 80).</i></p> | <p><b>ART. 80 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI</b></p> <p>1. Ove gli interessati non curino il recupero dei materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, <del>in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.</del></p> <p>2. <del>I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero, l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.</del></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO IX</b><br/><b>POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO</b></p> <p><b>ART. 91 – INGRESSO</b></p> <p>1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.</p> <p>2. E' vietato l'ingresso:</p> <p>a) ai minori di anni 12 non accompagnati da altre persone adulte;</p> <p>b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p style="text-align: center;"><b>CAPO IX</b><br/><b>POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO</b></p> <p><b>ART. 81 – INGRESSO</b></p> <p>1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.</p> <p>2. E' vietato l'ingresso:</p> <p><del>a) ai minori di anni 12, non accompagnati da altre persone adulte;</del></p> <p><b>a)</b> alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il</p>                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>carattere del cimitero;</p> <p>c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;</p> <p>d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.</p> <p><i>(L'art. 91 modificato prevede l'aggiunta di un nuovo comma 3 che possa consentire alle persone di accedere ai cimiteri anche in compagnia dei propri animali di affezione. Unitamente al riconoscimento di tale possibilità sono prescritte anche le condotte da tenere a salvaguardia del decoro dei luoghi di sepoltura, considerando al contempo la condizione della persona disabile. La possibilità di accedere al cimitero con animali di affezione rappresenta un bisogno espresso dalla cittadinanza, soprattutto anziana, molto legata ai propri animali, la cui presenza in una circostanza comunque impattante dal punto di vista emotivo, come la visita ai propri defunti, può rappresentare un valido sostegno psicologico – dall'originario comma 2 viene inoltre espunta la lettera a - La disposizione cambia numerazione assumendo il n. 81).</i></p> | <p>carattere del cimitero;</p> <p><b>b)</b> alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;</p> <p>c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.</p> <p><b>3) I cittadini possono accedere a tutti i cimiteri accompagnati dal proprio cane o da altri piccoli animali d'affezione o da compagnia rispettando alcune regole: raccolta delle deiezioni, obbligo per guinzaglio e museruola secondo le disposizioni di legge per i cani e degli appositi contenitori per i felini e gli altri animali da compagnia.</b></p> <p><b>4. Sono esonerate dagli obblighi di cui al comma precedente le persone disabili che, in ragione delle loro specifiche condizioni psico-fisiche, non potrebbero adempiere agli obblighi stessi.</b></p> |
| <p><b>ART. 92 – RITI FUNEBRI</b></p> <p>1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.</p> <p><i>(L'art. 92 viene confermato nel tenore letterale originario – cambia numerazione assumendo il n. 82).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>ART. 82 – RITI FUNEBRI</b></p> <p>1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>ART. 93 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO</b></p> <p>1. All'interno del cimitero è vietato:</p> <p>a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, circolare con veicoli;</p> <p>b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;</p> <p>c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>ART. 83– COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO</b></p> <p>1. All'interno del cimitero è vietato:</p> <p>a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, circolare con veicoli;</p> <p>b) introdurre biciclette, <del>cani od altri animali</del>, armi da caccia, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;</p> <p>c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;<br/> d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;<br/> e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;<br/> f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;<br/> g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorte; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;<br/> h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;<br/> i) eseguire lavori, iscrizioni delle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;<br/> l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;<br/> m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.</p> <p>2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.</p> <p><i>(In coerenza con l'art. 91 che precede, viene espunto nel nuovo testo dell'art. 93 il divieto di introdurre nei cimiteri cani od altri animali – l'art. Cambia numerazione assumendo il n. 83).</i></p> | <p>ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;<br/> d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;<br/> e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;<br/> f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;<br/> g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorte; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;<br/> h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;<br/> i) eseguire lavori, iscrizioni delle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;<br/> l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;<br/> m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.</p> <p>2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.</p> |
| <p><i>(La modifica al regolamento prevede l'introduzione in narrativa di un capo appositamente dedicato alla cremazione. Il nuovo Capo recepisce e riorganizza in unico testo la disciplina sulla cremazione dettata dalla Legge 130/2001, e dalle Leggi Regionali 29/2004 e 66/2013, non contemplata nel vecchio testo, la cui ultima modifica risale all'anno 2000. Per quanto concerne le zone di dispersione delle ceneri il regolamento detta la disciplina generale; l'individuazione di specifiche aree, compresi i cinerari comuni all'interno dei cimiteri, premesse le necessarie valutazioni di carattere tecnico, è demandata a Deliberazione della Giunta Comunale).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;"><b>CAPO IX BIS – CREMAZIONE</b></p> <p><b>ART. 84 – DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p><b>1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri.</b></p> <p><b>2. Le disposizioni sulla cremazione sono definite in conformità alle seguenti fonti:</b></p> <p><b>a) Legge 30/03/2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;</b></p> <p><b>b) Legge Regione Toscana 31/05/2004, n. 29, - come modificata dalla Legge Regione Toscana 12/11/2013, n. 66 – “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”.</b></p> <p><b>3. Sono richiamati inoltre:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>a) il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;</p> <p>b) il D.P.R. 15/07/2003, n. 254 “Regolamento recante la disciplina dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31/07/2002, n. 179”.</p> <p>3. Finalità prioritaria della disciplina sulla cremazione è quella di tutelare i diritti di ogni persona, le sue convinzioni religiose e culturali, la dignità e la libertà di scelta di disporre delle proprie spoglie mortali e il diritto ad una corretta e adeguata informazione in merito alle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.</p> <p>4. Il Comune provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.</p>                                                                                               |
|  | <p><b>ART. 85 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.</b></p> <p>1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.</p> <p>1 BIS. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.</p> <p>1 TER. Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato è competente al rilascio dell’autorizzazione l’Ufficiale di Stato Civile del luogo dove è sepolta la salma.</p> |
|  | <p><b>ART. 86 – MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE</b></p> <p>1. La volontà alla cremazione è espressa dal defunto o dai suoi familiari.</p> <p>2. La volontà del defunto è espressa nelle forme della:</p> <p>a) disposizione testamentaria;</p> <p>b) iscrizione certificata dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L’iscrizione all’associazione di cui alla</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.</i></p> <p><i>Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione e resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.</i></p> <p><i>In presenza di volontà testamentaria del defunto, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto.</i></p> <p><i>3. In mancanza dei presupposti di cui al precedente comma la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi e per gli effetti degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nei casi di più parenti dello stesso grado la volontà alla cremazione deve essere espressa dalla maggioranza assoluta di questi.</i></p> <p><i>4. Per i minori e le persone interdette la volontà alla cremazione è manifestata dai loro legali rappresentanti.</i></p> <p><i>5. Deve essere resa dichiarazione dal medico curante o dal sanitario che redige il certificato di morte che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentata o che la stessa è stata rimossa.</i></p> <p><i>6. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. E' compito dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto informare tempestivamente l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione ricevuta dagli aventi titolo, ciò ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione è resa su carta libera ed è consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile, che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi stabiliti dalla legge. La dichiarazione può anche essere fatta pervenire all'Ufficiale dello Stato Civile tramite servizio postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.</i></p> |
|  | <p><b>ART. 87 – URNE CINERARIE E MODALITA' DI CONSERVAZIONE</b></p> <p><b>1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere in materiale biodegradabile.</i></p> <p><i>2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma.</i></p> <p><i>3. L'urna cineraria sigillata contenente le ceneri può essere:</i></p> <p><i>a) Tumulata, esclusivamente in area cimiteriale e in loculo ossario individuale o collettivo, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro, purché ne ricorrano le condizioni. La durata della tumulazione è prevista in 50 anni o frazioni di anni fino alla concorrenza di tale periodo;</i></p> <p><i>b) conservata all'interno del cimitero nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (cinerario comune);</i></p> <p><i>c) inumata, qualora le caratteristiche del materiale lo consentano;</i></p> <p><i>d) consegnata al soggetto affidatario ai sensi dell'art. 89.</i></p> |
|  | <p><b>ART. 88 – CREMAZIONE RESTI MORTALI ED OSSEI.</b></p> <p><i>1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie od estumulazioni allo scadere della concessione possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.</i></p> <p><i>2. La cremazione di ossa e resti mortali può essere disposta dall'Ufficiale dello Stato Civile in caso di irreperibilità dei familiari.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p><b>ART. 89 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI</b></p> <p><i>1. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente, associazione, scelta liberamente dal defunto o dai sui familiari, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 130/2001 e ss.mm.ii.</i></p> <p><i>2. I familiari di persona defunta possono ottenere l'affidamento delle ceneri ferma restando la volontà espressa dal de cuius in conformità al precedente art. 86.</i></p> <p><i>3. La procedura autorizzativa dell'affidamento</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>e conservazione delle ceneri viene attivata a seguito di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile. Nel modulo di richiesta devono essere riportati i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale, e l'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri, la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.</i></p> <p><i>4. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui abbia autorizzato la cremazione, ovvero le ceneri siano state in un primo momento tumulate, inumate o conservate nei cimiteri comunali. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna.</i></p> <p><i>5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune. Il cimitero provvederà alla dispersione nell'ossario comune, una volta decorsi i termini di cui all'art. 92.</i></p> <p><i>6. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto delle volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 86, o altrimenti le ceneri vengono collocate nel cinerario comune, se non diversamente disposto dagli aventi titolo. Il cimitero provvederà alla dispersione nell'ossario comune, una volta decorsi i termini di cui all'art. 92.</i></p> |
|  | <p><b>ART. 90 – DISPERSIONE DELLE CENERI</b></p> <p><i>1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto, la quale deve essere manifestata nelle forme e modalità stabilite dal precedente articolo 86 del presente Regolamento ed è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella manifestazione di volontà.</i></p> <p><i>2. L'autorizzazione di cui al precedente</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

*comma reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.*

*3. Nel caso in cui l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da Comune diverso dal Comune di Pontedera, deve esserne data comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontedera che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e la normativa vigente.*

*4. L'Ufficio di Stato Civile di Pontedera comunica al servizio cimiteri del Comune stesso le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.*

*5. Se la dispersione delle ceneri è richiesta per luogo situato al di fuori del territorio del Comune di Pontedera, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune del luogo di dispersione delle ceneri ed ottenere da tale ultimo Ente il relativo nulla osta.*

*6. La dispersione delle ceneri è eseguita seguendo l'ordine prioritario sotto riportato dalle seguenti persone:*

*a) dal coniuge o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e ss. del Codice Civile; in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado dalla maggioranza degli stessi;*

*b) dall'esecutore testamentario;*

*c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;*

*d) dal tutore del minore o interdetto;*

*e) in mancanza dei soggetti precedentemente indicati dal personale autorizzato dal Comune.*

*7. Nella richiesta di dispersione delle ceneri devono essere indicati:*

*a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge Regione Toscana n. 29/2004;*

*b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri;*

*c) la dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota sarà conservata presso la residenza dell'affidatario, oppure consegnata al cimitero di provenienza, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;*

*d) autorizzazione del soggetto titolare del luogo ove saranno disperse le ceneri;*

*e) dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Sicurezza.</b></p> <p><b>8. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o inumate, nel rispetto di quanto previsto dal presente capo, purché tale volontà sia stata espressa dal defunto con le modalità di cui all'art. 86.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><i>(Per quanto concerne le zone di dispersione delle ceneri, di cui al comma 5 del presente articolo, il regolamento detta la disciplina generale; l'individuazione di specifiche aree, premesse le necessarie valutazioni di carattere tecnico, è demandata eventualmente a Deliberazione della Giunta Comunale).</i></p> | <p><b>ART. 91 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI</b></p> <p><b>1. Nel rispetto della volontà del defunto, il Comune di Pontedera autorizza la dispersione delle ceneri nei seguenti luoghi:</b></p> <p><b>a) ossario comune;</b></p> <p><b>b) aree naturali ubicate presso luoghi di propria pertinenza;</b></p> <p><b>c) nei corsi d'acqua e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti;</b></p> <p><b>d) in mare previo nulla osta del Comune interessato;</b></p> <p><b>e) in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.</b></p> <p><b>2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.</b></p> <p><b>3. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.</b></p> <p><b>4. Ove manchino indicazioni del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse nell'ossario comune.</b></p> <p><b>5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo è effettuata eventualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.</b></p> <p><b>6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 gg. dalla consegna dell'urna cineraria.</b></p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>ART. 92 DEPOSITO PROVVISORIO</b></p> <p><b>1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | <p><b>ART. 93 – SANZIONI</b></p> <p><i>1. Fatte salve le disposizioni di rilievo penalistico di cui all'art. 2 della Legge n. 130/2001 e di cui all'art. 411 del Codice Penale, la violazione delle disposizioni contenute nel presente capo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.</i></p> <p><i>2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma in denaro da € 25,00 ad € 500,00.</i></p>                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | <p><b>ART. 94 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE</b></p> <p><i>1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale o collettiva ai sensi dell'art. 7 della Legge Regione Toscana n. 24/2004. La targa è a carico del destinatario dell'urna e riporta i dati anagrafici del defunto.</i></p> <p><i>2. La permanenza della targa è prevista per anni 10.</i></p> <p><i>3. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.</i></p> |
|                                                                                                                                                                            | <p><b>ART. 95– REGISTRI CIMITERIALI</b></p> <p><i>1. L'Ufficio di Stato Civile tiene aggiornato un registro in cui sono annotati:</i></p> <p><i>a) in caso di affidamento personale, le generalità dell'affidatario, la sua residenza, il luogo di conservazione dell'urna e le generalità del defunto;</i></p> <p><i>b) il luogo di dispersione delle ceneri.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><i>(E' risultato opportuno integrare il vecchio testo regolamentare anche di un nuovo capo che riordina organicamente la disciplina dell'illuminazione votiva).</i></p> | <p><b>CAPO IX TER – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA</b></p> <p><b>ART. 96 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO</b></p> <p><i>1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, fornisce il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali mediante gestione in via diretta o esternalizzazione.</i></p> <p><i>La gestione in forma diretta è disciplinata dagli articoli del presente Capo.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>ART. 97 – FORNITURA DEL SERVIZIO</b></p> <p><i>1. Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive nei cimiteri comunali devono presentare domanda al Dirigente Responsabile del Servizio Servizio Cimiteri con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare il canone annuale lux votiva.</i></p> <p><i>2. La fornitura del servizio decorre dalla data della concessione e si riterrà valida fino a che non venga presentata disdetta scritta all'ufficio competente.</i></p>                                                      |
|  | <p><b>ART. 98 - SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO</b></p> <p><i>1. Per l'installazione di ogni lampada votiva dovrà essere corrisposto all'atto della concessione il contributo fisso determinato per l'allacciamento oltre al rateo del canone annuo, comprensivo di Iva.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p><b>ART. 99 - OMISSIONE DI PAGAMENTO</b></p> <p><i>1. Decorso il termine di pagamento del canone annuale sarà provveduto ad inviare agli intestatari della bolletta inadempienti apposito sollecito in cui verrà indicato un termine ultimo per il pagamento.</i></p> <p><i>2. In caso di irreperibilità accertata o di decesso dell'intestatario la bolletta verrà inviata al parente più prossimo.</i></p> <p><i>3. Il Comune si riserva di interrompere l'erogazione del servizio nel caso in cui si accertino irregolarità nei pagamenti della concessione cimiteriale.</i></p> |
|  | <p><b>ART. 100 - TRASFERIMENTO SALME</b></p> <p><i>1. Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre presentare una nuova domanda di allacciamento per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p><b>ART. 101 - INTERRUZIONE DEL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>SERVIZIO E RIMBORSI</b></p> <p><i>1. Qualora per guasti o per ragioni tecniche, il servizio venga interrotto per un periodo superiore a due mesi nell'arco dell'anno solare, il personale del Comune di Pontedera si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni circa la facoltà di apportare riduzioni al canone annuale per lux votiva.</i></p> <p><i>2. In presenza di guasti agli impianti installati sulle tombe murate, il personale incaricato del Comune effettuerà i dovuti interventi di ripristino.</i></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPO X</b><br/><b>DISPOSIZIONI FINALI</b></p> <p><b>ART. 94 – SANZIONI</b></p> <p>1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con sanzioni amministrative di un massimo di € 100,00.</p> <p>2. Si applicano le procedure di cui alla legge n.689/1981 "Modifica al sistema penale".</p> <p><i>(La modifica riguarda la numerazione in rubrica e ed il richiamo alla disciplina dell'art. 94).</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>CAPO X</b><br/><b>DISPOSIZIONI FINALI</b></p> <p><b>ART. 102 – SANZIONI</b></p> <p>1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con sanzioni amministrative di un massimo di € 100,00 <i>fatti i salvi i casi previsti dall'art. 94.</i></p> <p>2. Si applicano le procedure di cui alla legge n.689/1981 "Modifica al sistema penale".</p>                                                                     |
| <p><b>ART. 95 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI</b></p> <p>1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.</p> <p>2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento comunale d'igiene, non contemplate nel presente.</p> <p><i>(La modifica riguarda la numerazione in rubrica)</i></p>                           | <p><b>ART. 103 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI</b></p> <p>1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.</p> <p>2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento comunale d'igiene, non contemplate nel presente.</p>                                                                                                  |
| <p><i>(Nel nuovo testo si ritiene opportuno aggiungere in chiusura una disposizione di adeguamento automatico alle fonti superiori).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ART. 104 – ADEGUAMENTO</b></p> <p><i>1. Il presente regolamento è fonte secondaria, pertanto, deve ritenersi automaticamente adeguato alla normativa sovraordinata di tempo in tempo vigente in materia di polizia</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>mortuaria, le cui disposizioni in caso di incompatibilità con quelle espresse nella narrativa del presente atto debbono considerarsi prevalenti.</i></p> <p><i>2. Quanto stabilito al comma che precede vale anche in relazione all'interpretazione delle disposizioni del presente regolamento, che si effettua in conformità alle fonti di superiore livello gerarchico.</i></p> <p><i>3. I principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attuati senza la necessità di intervenire in modifica del testo regolamentare.</i></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

## Allegato C TESTO COORDINATO

### REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di custodia e di polizia dei cimiteri di competenza comunale.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la materia della cremazione e dispersione delle ceneri.
3. Il regolamento è adottato in conformità alla normativa vigente in materia, nella fattispecie:
  - Disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 1265 del 27/07/1934;
  - D.P.R. 10/09/1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria”;
  - Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, esplicative del D.P.R. 285/1990;
  - D.P.R. 03/11/2000, n. 396 “Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art.2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
  - Legge 30/03/2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
  - D.P.R. 15/07/2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
  - Legge Regione Toscana 31/05/2004, n. 29, modificata con Legge Regionale Toscana 12/11/2013, n. 66 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”;
  - Legge Regione Toscana 04/04/2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri”.

##### ART. 2 – FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

1. Le funzioni di polizia mortuaria del Comune sono esercitate:
  - dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
  - dall’Ufficio cui è demandata la gestione dei Servizi Cimiteriali nei limiti delle competenze definite dal T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
  - dall’Ufficio Servizi Demografici e dall’Ufficiale dello Stato Civile per gli aspetti di precipua competenza degli stessi.

##### ART. 3 – COMPETENZE

1. Il Sindaco, per gli scopi di cui al presente regolamento, si avvale del personale sanitario dell’Az. U.S.L. competente, dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri e comunque di ogni altro dipendente del Comune assegnato al Servizio Cimiteriale, ed eventualmente, se ritenuto necessario, di personale esterno.

##### ART. 4 – DICHIARAZIONE DI MORTE

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il più presto possibile, e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all’Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia avuto notizia.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modello dell’Ufficio dello Stato Civile contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario

dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

5. I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività sono notificati con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

#### **ART. 5 – ADEMPIMENTI DELLO STATO CIVILE**

1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.

2. Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

#### **ART. 5 BIS – SOSPETTO CHE LA MORTE SIA DOVUTA A REATO**

1. Nel caso dalla scheda di morte risultino o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

#### **ART. 6 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

1. I medici devono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Az. U.S.L. dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, sono osservate le specifiche disposizioni di tempo in tempo vigenti.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, nonché su apposito stampato fornito dal Comune da conservare presso gli uffici dello stato civile.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Az. U.S.L. competente.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

9. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma del presente articolo, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

#### **ART. 7 – ACCERTAMENTI NECROSCOPICI**

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

#### **ART. 8 – REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

1. Il sanitario o il medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale.

2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

**ART. 9 – RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI**

1. Il rinvenimento di resti mortali, parti di cadavere, ossa umane, è disciplinato dall'art. 5 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

**ART. 10 – AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 236, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

3. La cremazione è disciplinata al Capo IX Bis del presente regolamento.

4. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

**ART. 11 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI**

1. I casi di nati morti e prodotti abortivi sono disciplinati dall'art. 7 del del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

**ART. 12 – SEPPELLIMENTI SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE**

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

**CAPO II****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI****ART. 13 – PERIODO, MODALITA' E DEPOSITO PER L'OSSERVAZIONE**

1. L'osservazione dei cadaveri è disciplinata dagli articoli 8 e ss. del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e comunque dalla specifica normativa vigente in materia, anche in relazione agli espunti di organi.

**ART. 14 – OBITORIO**

1. In considerazione dei progressi della scienza medica ed in particolare dell'anatomia patologica, nella finalità di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e comunque a quelli di tempo in tempo previsti dalla normativa socio-sanitaria, Il Comune assolve alle funzioni obitoriali avvalendosi delle strutture sanitarie dell'Az. U.S.L. competente, ed in particolare del plesso ospedaliero di Pontedera.

**CAPO III****RISCONTRO DIAGNOSTICO. RILASCIO DEI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO. PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI****ART. 15 – RISCONTRO DIAGNOSTICO E AUTOPSIE**

1. In relazione al riscontro diagnostico ed alle autopsie si applicano le disposizioni di cui alla specifica normativa vigente in materia.

**ART. 16 – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – CONSEGNA AGLI ISTITUTI UNIVERSITARI DI OSSA – PRELIEVI DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO TERAPEUTICO – TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI**

1. In relazione alle materie indicate in epigrafe si rinvia alla specifica normativa vigente.

**CAPO IV  
FERETRI**

**ART. 17 – DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso nel feretro avente le caratteristiche di cui al presente regolamento.
2. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o lenzuola.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità Sanitarie, con l'utilizzo di appropriati DPI, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché del medico competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

**ART. 18 – CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITA'**

1. Se il cadavere risulta portatore di radioattività saranno dettate le necessarie disposizioni protettive dall'Az. U.S.L. competente allo scopo di evitare contaminazione ambientale, secondo quanto previsto dall'Art. 15 D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

**ART. 19 – VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato secondo le modalità idonee previste dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. La verifica è rivolta ad accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

**ART. 20 – QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

**ART. 21 – DICHIARAZIONE PER CHIUSURA DEL FERETRO**

1. L'incaricato che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, da stendersi su apposito modulo fornito gratuitamente dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro è stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche descritte all'art. 20 che precede.
2. Questa dichiarazione dovrà essere allegata al permesso di sepoltura.

## **CAPO V TRASPORTI FUNEBRI**

### **ART. 22 – TRASPORTO FUNEBRE – DIRITTI**

1. Il trasporto delle salme e dei cadaveri sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal D.P.R. n. 285/1990, dalla L.R. Regione Toscana 04/04/2007, n. 18, dal presente regolamento.
2. I trasporti funebri di cui all'art. 16 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 285/1990 vengono eseguiti dalle imprese di onoranze funebri munite delle prescritte autorizzazioni.
3. Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune nel cui territorio hanno sede le imprese di pompe funebri.
4. L'autorizzazione all'impresa o associazione che intenda eseguire il servizio è rilasciata previa verifica:
  - 1) della capacità imprenditoriale dell'impresa;
  - 2) della disponibilità di uno o più mezzi destinati al trasporto dei cadaveri nonché della autorimessa relativa in possesso delle caratteristiche di cui alla vigente normativa.
5. La mancanza di uno dei requisiti previsti è condizione per non consentire il rilascio dell'autorizzazione; quando emergano, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, inadempienze o vengano meno i requisiti riferiti ai mezzi, può essere erogata una sanzione amministrativa e, per i casi di grave inadempimento o di recidività, può essere sospesa l'attività del trasporto fino al ripristino delle condizioni di regolarità.
6. Qualora il Comune intenda esercitare tale servizio in diritto di privativa adotterà apposito atto consiliare.
7. Nel caso di esecuzione del trasporto da parte di terzi in possesso dell'autorizzazione il Comune può imporre il pagamento del diritto fisso adottando apposito atto deliberativo di istituzione del diritto stesso e regolamentandone l'entità.
8. Tale diritto non potrà comunque essere applicato ai trasporti eseguiti da confraternita con mezzi propri.
9. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

### **ART. 23 – CASI DI GRATUITA' DEL TRASPORTO**

1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune nel caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico. In tal caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.
2. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

### **ART. 24 – AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Dirigente / Responsabile dell'ufficio dello Stato Civile.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento. L'incaricato, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato.

### **ART. 25 - PERCORSO DEL TRASPORTO – ORARI – MODALITA'**



1. L'Amministrazione disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge di pubblica sicurezza, viene eseguito trasportando la salma per la via più breve con eventuale sosta presso la chiesa per l'espletamento delle funzioni religiose.

2 BIS. Il trasporto comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- il tragitto alla chiesa o al luogo di svolgimento delle esequie;
- la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o quello religioso, secondo il culto praticato dal defunto;
- il proseguimento, seguendo il percorso più breve, fino al cimitero o altra destinazione richiesta (scalo ferroviario, aeroportuale ecc...).

Nessuna altra sosta può farsi durante il percorso, salvo casi di forza maggiore.

In assenza di richieste da parte di chi dispone del funerale il feretro è trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

3. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

4. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il funzionario incaricato dell'Az. U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **ART. 26 – REQUISITI DEI CARRI E RIMESSE PER I CARRI**

In relazione ai requisiti di carri e rimesse per i carri si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.

#### **ART. 27 – TRASFERIMENTO DAL LUOGO DI DECESSO AL LUOGO DEI FUNERALI**

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Dirigente/Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

2. Nelle stesse circostanze, sentita l'Az. U.S.L. competente, può anche essere autorizzato il trasporto in località particolari per la resa di speciali onoranze.

3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo.

#### **ART. 28 – TRASPORTO DI DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e comunque le specifiche disposizioni in materia.

#### **ART. 29 - ESTREME ONORANZE E PRESCRIZIONI SANITARIE**

Nelle ipotesi di cui all'art. precedente è consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

#### **ART. 30 - TRASPORTO AI LOCALI DI OSSERVAZIONE**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

#### **ART. 31 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI**

1. Nei trasporti da Comune a Comune il feretro deve avere le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
2. Su domanda degli interessati, il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, o loro delegato.
3. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
4. Nei soli casi di trasporto di feretro conseguente a esumazione o estumulazione all'autorizzazione di cui al comma 2 è allegata la certificazione dell'Az. U.S.L. rilasciata da personale all'uopo incaricato relativa alla verifica delle caratteristiche del feretro.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il cadavere viene trasferito, nonché Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
6. I cadaveri provenienti da altro Comune devono essere di norma, e qualora non vengano richiesti speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta.

#### **ART. 32 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto dei cadaveri dall'estero o per l'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla convenzione di Berlino del 10/02/1937 approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379 o di Stati non aderenti; in quest'ultimo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285. In relazione agli stati aderenti alla convenzione di Berlino si applicano gli artt. 28 e 29 del predetto D.P.R.
2. Si fa riferimento, per quanto compatibile con la normativa richiamata al comma precedente, alla Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 599 del 10/06/2002.

#### **ART. 33 – TRASPORTO DI CADAVERE E RESTI MORTALI PER LA CREMAZIONE**

1. Il trasporto di cadavere dal Comune di Pontedera ad altro Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Dirigente / Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, o loro delegato con unico provvedimento.
2. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali deve essere autorizzato dal Dirigente / Responsabile dell'Ufficio Stato Civile.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta conforme alla normativa vigente.

### **CAPO VI CIMITERI E SEPOLTURE**

#### **ART. 34 – APERTURA DEI CIMITERI**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'avviso dell'orario di apertura e chiusura è dato con appositi cartelli apposti all'ingresso dei cimiteri.
3. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dall'orario stabilito.

#### **ART. 35 – DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI**

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi. E' sempre comunque consentito l'ingresso con mezzi in uso alle persone disabili.
2. Sono autorizzati a circolare nel cimitero solo i veicoli utilizzati per il trasporto funebre e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

#### **ART. 36 - CIMITERI COMUNALI**

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri, del cimitero comunale del capoluogo e dei cimiteri distaccati nelle frazioni di La Rotta, Treggiaia, Montecastello e Gello.

#### **ART. 37 - CIMITERO DELLA MISERICORDIA**

1. Nel Comune è altresì ubicato il cimitero della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, regolato dallo speciale regolamento approvato dagli organi della confraternita.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza su detto cimitero con i poteri ed i limiti fissati dalla vigente normativa.
3. L'ampliamento e la sistemazione del cimitero della Misericordia è soggetto alle disposizioni di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n.285.
4. Si applicano anche al Cimitero della Misericordia tutte le norme relative alle aree di rispetto, distanza dagli abitati che valgono per i cimiteri comunali.

#### **ART. 38 – AMMISSIONE AL CIMITERO**

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, che comunque ne abbiano avuto in vita la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
  - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
  - f) i resti mortali e le ceneri di persone morte, qualunque sia il luogo di nascita e la residenza in vita, quando venga richiesta l'introduzione in un loculo appartenente a persona legata da vincoli di parentela con il defunto, dietro pagamento delle spese di introduzione determinate con deliberazione della Giunta Comunale;
  - g) sono ammessi alla sepoltura anche i nati nel territorio comunale seppure non vi abbiano avuto in vita la residenza, quando ciò corrisponda alle volontà del defunto.
2. La Giunta Comunale può autorizzare la sepoltura anche se il defunto non rientri nelle casistiche di cui al comma 1, e vi sia stata motivata richiesta da parte dei familiari del defunto. La Giunta Comunale

valuta i motivi della richiesta.

#### **ART. 39 - VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco, attraverso il personale comunale o esternalizzazioni.
2. La competente Az. U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **ART. 40 - PERSONALE CIMITERIALE**

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve essere individuato in modo da sopperire alle esigenze di custodia, esumazione, tumulazione e a tutti gli altri compiti connessi.

#### **ART. 41 – TIPI, SVOLGIMENTO E MODALITA' DELLE SEPOLTURE**

1. Le sepolture possono essere comuni (sepoltura in campi comuni a terra) e private, e si distinguono per inumazione e per tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra. Sono a tumulazione tutte le altre sepolture in loculi, tombe individuali in muratura, cripte (se presenti), sarcofagi, edicole, cappelle di famiglia, ossari.
2. Per tutto quanto attiene lo svolgimento e le modalità delle sepolture ad inumazione ad a tumulazione si applicano le indicazioni contenute nel D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
3. Competono all'Amministrazione Comunale:
  - le operazioni inerenti il seppellimento nelle sepolture ad inumazione;
  - la posa dei feretri nelle sepolture a tumulazione e la sigillatura dei colombari, ossari.
4. L'utenza, a propria cura ed onere, deve provvedere alla fornitura ed all'apposizione della sovrastruttura ornamentale ovvero della lapide e relativi accessori nel rispetto delle norme di buona tecnica e di sicurezza, nonché delle prescrizioni tipologiche, di materiali e di installazione stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Le operazioni di cui sopra saranno svolte sotto la direzione ed il controllo dell'Ufficio comunale competente.

#### **ART. 42 - MANSIONI DELL'INTERRATORE NEL CAMPO COMUNE**

1. Il personale addetto al cimitero oltre ad adempiere in conformità al presente regolamento a tutte le operazioni cimiteriali deve eseguire la pulizia del cimitero e sue adiacenze, mantenimento del decoro e piccole manutenzioni.

#### **ART. 43 - SERVIZI IGIENICI**

1. Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

#### **ART. 44 - CAMERA MORTUARIA**

1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m.2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile; deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

3. La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.
4. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.
5. La camera mortuaria è anche deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del regolamento 10.9.1990, n.285.

#### **ART. 45 – SALA PER LE AUTOPSIE**

1. In considerazione delle prassi di tempo in tempo consolidatesi in materia di operazioni autoptiche e della continua evoluzione delle scienze forensi, l'Amministrazione Comunale, relativamente alle sale dedicate alle autopsie, si avvale delle strutture sanitarie competenti per territorio.

#### **ART. 46 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI**

1. Per ogni cimitero comunale deve essere redatta una planimetria con bollo e firma in originale, da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme, ripartiti in c a m p i comuni, sepolture private e per costruzione di sepolcri.
2. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa a sua volta in tante fosse od aree di sepoltura ordinatamente numerate.
3. La planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
4. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
5. Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazione dell'ultimo decennio.
6. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per la inumazione di salme di fanciulli, di feti e prodotti abortivi.

#### **ART. 47 - RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI**

1. Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
  - 1) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o ceneri, di ossari comuni di sepolture private;
  - 2) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
  - 3) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
  - 4) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

#### **ART. 48– UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE**

1. I campi di inumazione per sepolture comuni o private sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.  
I terreni del cimitero devono essere provvisti di scoli superficiali per lo smaltimento delle acque metedriche per non influire sulla mineralizzazione dei cadaveri.

#### **ART. 49 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE**

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
3. E' possibile effettuare la recinzione in legno della fossa provvisoria.

#### **ART. 50 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di campagna del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga sistemata alla superficie.

#### **ART. 51 – DIMENSIONI DELLE FOSSE**

1. In relazione al dimensionamento delle fosse si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

#### **ART. 52 – CAMPI COMUNI**

1. I campi comuni sono ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, per livello di falda freatica.
2. Gli scavi per la collocazione dei feretri sono effettuati dal Comune.
3. I campi comuni sono dedicati alle sepolture a terra e sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono per assicurare la rotazione.
4. Le sepolture nei campi comuni (sepolture a terra) durano fino al termine della rotazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni dieci.

### **CAPO VI BIS CONCESSIONI PER SEPOLTURE A TERRA**

#### **ART . 53 - CONCESSIONI PER LE SEPOLTURE A TERRA**

1. Le sepolture a terra sono oggetto di apposita concessione di durata non inferiore a dieci anni.
2. Per ottenere la concessione gli interessati devono presentare apposita richiesta al Responsabile del Servizio Cimiteriale.
3. La concessione è fatta e conservata subordinatamente all'osservanza da parte del concessionario delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e dei cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto di concessione.
4. La concessione non può essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente.
5. Allo scadere del termine di validità della concessione, quanto oggetto della stessa torna nella piena disponibilità del patrimonio comunale.
6. Allo scadere della concessione, nel caso in cui la salma risulti nelle condizioni di ordinaria decomposizione si procede alla riduzione dei resti mortali, che secondo la volontà degli eredi o comunque aventi causa sono deposti, previa richiesta e pagamento dell'importo dovuto per il rilascio di specifica concessione, nel loculo ossario oggetto della nuova concessione, oppure in mancanza di tale richiesta nell'ossario comune.
7. E' previsto il pagamento della tariffa definita con Deliberazione della Giunta Comunale. Soltanto in caso di decesso nella giornata del sabato è concesso il pagamento della tariffa nella giornata del lunedì immediatamente successivo.

### **CAPO VII CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE**

#### **ART. 54 – SEPOLTURE PRIVATE**

1. Sono sepolture private quelle in loculi, tombe a terra, sepolcri, cappelle, e similari.
2. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
3. Le relative concessioni riguardano:
  - a) sepolture private individuali (loculi, tombe a terra, ossarietti, cellette, nicchie per singole urne cinerarie ecc...);
  - b) sepolture private per famiglie, enti e collettività (sepolcri, cappelle, ecc.).
4. I loculi sono disposti in sezioni con la possibilità da parte dei familiari di scegliere il loculo in qualunque sezione lo stesso sia disponibile.

#### **ART. 55 – VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE**

1. Le sepolture private possono consistere:
  - a) nell'uso temporaneo per la durata di anni 35 di loculi predisposti dal comune;
  - b) nell'uso temporaneo per anni 50 di loculi ossari predisposti dal comune.

#### **ART. 56 – CARATTERISTICHE ED USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Le attribuzioni in uso di sepolture private vengono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.
2. Con esse il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera, costruita dal Comune, ovvero area cimiteriale da adibire a sepoltura.

#### **ART. 57 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE E RECESSO**

1. Per ottenere la concessione di loculi o di loculi/ossari nonché di aree per la costruzione di sepolcri, gli interessati devono inoltrare al Responsabile del Servizio Cimiteriale apposita richiesta e provvedere preventivamente al pagamento della tariffa prevista. Le tariffe vengono stabilite dalla Giunta Comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità. Soltanto in caso di decesso nella giornata del sabato e di tumulazione nella giornata della domenica appena successiva, è concesso il pagamento della tariffa nella giornata del lunedì immediatamente successivo.
2. La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal presente regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.
3. Il concessionario con apposita istanza da inviare all'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione in precedenza ottenuta a condizione che il loculo, a cui si riferisce, sia inutilizzato ovvero che la costruzione, in caso di cappelle o sarcofagi, non sia iniziata. Al concessionario cui venga accolta l'istanza di recesso viene riconosciuta la corresponsione del 30% (trenta) della tariffa di concessione originariamente incassata dal Concedente sempreché la richiesta di recesso avvenga entro 5 (cinque) anni dalla data in cui fu assentita la concessione, diversamente potrà ottenersi il recesso senza possibilità di alcuna restituzione della tariffa.
4. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti nell'atto di concessione, evitando, in specie, di farne oggetto di lucro e di speculazione.
5. Nel caso il concessionario voglia recedere dal contratto di concessione di loculo per richiedere concessione di loculo diverso, il medesimo dovrà provvedere al preventivo pagamento della intera tariffa prevista per la concessione del nuovo loculo. Non sarà riconosciuta la restituzione della tariffa versata per la concessione del precedente loculo.
6. La concessione non potrà essere oggetto di alienazione, ma solo di successione nei modi e forme previsti dalla normativa vigente. Allo scadere del termine di validità della concessione, quanto

oggetto della stessa tornerà nella piena ed assoluta disponibilità del patrimonio comunale.

7. Allo scadere della concessione, nel caso in cui la salma risulti nelle condizioni di ordinaria decomposizione si procederà alla riduzione dei resti mortali, che secondo la volontà degli eredi o comunque aventi causa, verranno deposti, previa richiesta e pagamento dell'importo dovuto per il rilascio di specifica concessione, nel loculo ossario oggetto della nuova concessione, oppure in mancanza di tale richiesta nell'ossario comune secondo quanto previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria.

#### **ART. 58 - SEPOLTURE PRIVATE PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

1. La realizzazione delle opere destinate alle sepolture private è soggetta alla vigente normativa in materia edilizia.

2. I titolari della concessione sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e di tutti i relativi accessori; sono altresì tenuti ad eseguire ogni opera o restauro che il Comune ritenga di prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene, ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza sindacale.

3. In loculo può essere collocata una sola salma. Su richiesta del congiunto, unitamente alla salma, può essere inserita (concluso il processo di decomposizione) una cassetta contenente i resti o le ceneri di un solo defunto, previo pagamento dell'importo della tariffa fissata dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 59 – CONCESSIONE A VIVENTI**

1. In deroga alle disposizioni precedenti è ammessa la concessione a viventi in due casistiche particolari:

- a) al coniuge superstite e al genitore di figlio defunto, che abbiano compiuto i 75 anni di età;
- b) a persona sola, priva di parenti ed affetta da patologie che ne rendano precarie le condizioni di salute.

2. La concessione straordinaria di cui al precedente comma lettera a) e b) è soggetta al pagamento di una maggiorazione del 30 % della tariffa vigente per le nuove concessioni. Ove possibile il loculo o la tomba concessi saranno quelli adiacenti a quello del coniuge o del figlio defunto.

#### **ART. 60 – CONCESSIONI PARTICOLARI**

1. Nessuna concessione può essere fatta a titolo gratuito se non nel caso di salma di persona che abbia acquistato in vita speciali benemeritenze; tali concessioni vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

2. Nel caso di tumulazione di salme o di resti ossei di civili caduti per cause di guerra si applica la riduzione del 50% della tariffa vigente per le nuove concessioni e per le proroghe.

#### **ART. 61 – CARATTERISTICHE DEI LOCULI**

1. In relazione alle caratteristiche strutturali dei loculi si rimanda alla normativa e prescrizioni tecniche specifiche.

#### **ART. 62 – LOCULI OSSARI**

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e che le famiglie non intendessero mandare all'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari ove questi esistano.

2. In ogni loculo ossario possono essere collocati:

- i resti di una salma;
- un'urna cineraria;
- i resti di una salma e un'urna cineraria;
- due urne cinerarie;



dietro pagamento del loculo ossario e della deposizione della seconda urna nello stesso.

#### **ART. 63 – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI E SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI**

1. Per i reparti speciali entro i cimiteri e per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n.1265, si rinvia al Capo XX e XXI del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, artt. 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105.

#### **ART. 64 - AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI E CAPPELLE GENTILIZIE**

1. Il Comune può porre a disposizione di privati anche aree per la costruzione di tombe di famiglia o cappelle gentilizie.
2. Le concessioni di dette aree, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
3. La Giunta Comunale con proprio atto, nello stabilire le tasse di concessione, determinerà anche le durate.
4. Le costruzioni delle tombe di famiglia e/o cappelle gentilizie dovranno essere eseguite direttamente dai privati su presentazione di regolare pratica edilizia al Responsabile del Servizio Attività Edilizia con allegato progetto da sottoporre al preventivo parere dell'Az. U.S.L. competente.
5. Ad opera finita e prima dell'uso le tombe di famiglia o cappelle gentilizie dovranno essere oggetto di visita sopralluogo da parte di tecnici comunali per accertare che le opere eseguite corrispondano al progetto approvato; l'uso di tali costruzioni private avverrà solo dopo il parere favorevole dell'Az. U.S.L. competente.
6. Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da propria e vera concessione d'uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati riflettendo il diritto di sepolcro, fatti e cose fuori commercio. Pertanto nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

#### **Art. 65 - SCADENZA PERIODO DI CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA O MONUMENTALI - CAPPELLE GENTILIZIE**

1. Alla scadenza di ogni periodo di concessione delle tombe di famiglia, monumentali e cappelle gentilizie gli interessati devono chiedere il rinnovo.
2. In mancanza di rinnovo la sepoltura, il monumento o la cappella rientrano nella disponibilità del Comune.
3. In caso di domanda di rinnovo da parte degli aventi titolo, la riconferma della concessione è accordata a titolo gratuito.
4. Il Comune dà avviso agli interessati della scadenza nell'ultimo anno di concessione, sempre che siano facilmente reperibili.

#### **ART. 66 – ORNAMENTO DELLE TOMBE**

1. Lapidi, croci, epigrafi ed altri segni da apporre sulle fosse del campo comune o ai loculi devono avere le caratteristiche conformi ai modelli “tipo” approvati dalla Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione su richiesta potrà valutare eventuali varianti della tipologia delle lapidi, croci e epigrafi od altri segni così come approvate dalla deliberazione della Giunta Comunale.

#### **ART. 67 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI**

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero si devono ottenere le precipue autorizzazioni degli uffici competenti.

#### **ART. 68 – RECINZIONE DI AREE – MATERIALE DI SCAVO**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio occupato con apposito assito di tavole.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle pubbliche discariche o ad altro luogo autorizzato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

#### **ART. 69 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

1. La circolazione dei veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero.

2. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto di cui all'articolo precedente o spazio autorizzato.

3. È vietato attivare nell'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruirvi baracche.

4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.

#### **ART. 70 - ORARIO DI LAVORO**

1. Il Sindaco può fissare particolari orari per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo che precede, da eseguirsi all'interno dei cimiteri.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo concessione di speciali autorizzazioni, quando si tratti di opere urgenti che non ammettono deroghe.

#### **ART. 71 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA**

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e della sovrastruttura ornamentale, ovvero della lapide e di tutti i relativi accessori; sono altresì tenuti ad eseguire ogni opera o restauro che il Comune ritenesse di prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene, ed a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi si provvede con ordinanza sindacale.

3. Nel caso di non ottemperanza alle prescrizioni ordinarie potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme.

### **CAPO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ART. 72 - ESUMAZIONI**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono almeno dopo un decennio dalla inumazione.

2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

3. Le salme possono essere esumate in via straordinaria prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione

del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

4. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da dette autorità eventualmente suggerite.

5. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del personale dell'Azienda U.S.L. competente e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### **ART. 73 - DIVIETO DI ESUMAZIONI**

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il personale dell'Az. U.S.L. competente dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### **ART. 74 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE**

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette e loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte, è vietato raccogliere nella stessa cassetina ossa appartenenti a più salme.

#### **ART. 75 - AVVISI DI SCADENZA**

1. L'Amministrazione comunale avvertirà, con pubblico avviso, delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza.

2. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono mettersi in nota presso L'Ufficio Servizi Cimiteriali comunicando il loro preciso indirizzo e recapito.

#### **ART. 76 – ESTUMULAZIONI**

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. 10.09.1990 n°285, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione e in presenza del personale dell'Az. USL competente

2. Le salme che alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

3. I familiari del defunto possono richiedere il trasferimento straordinario in altro loculo. In questo caso il Servizio Cimiteri procede all'assegnazione di nuovo loculo dietro pagamento della tariffa, non è prevista la restituzione di quanto pagato per il precedente loculo.

4. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

5. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

6. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **ART. 77 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITA ED A PAGAMENTO**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture private, sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con apposita Deliberazione dall'Amministrazione e da corrispondere preventivamente alla loro effettuazione.

#### **ART. 78 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITÀ DEI RESTI**

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della specifica normativa vigente in materia.
2. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti, o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

#### **ART. 79 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI**

1. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima delle esumazioni/estumulazioni e possibilmente intervenire durante le operazioni.
2. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni/estumulazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. È assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

#### **ART. 80 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI**

1. Ove gli interessati non curino il recupero dei materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso.

### **CAPO IX POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

#### **ART. 81 – INGRESSO**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
  - c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
3. I cittadini possono accedere a tutti i cimiteri accompagnati dal proprio cane o da altri piccoli animali d'affezione o da compagnia rispettando alcune regole: raccolta delle deiezioni, obbligo per guinzaglio e museruola secondo le disposizioni di legge per i cani e degli appositi contenitori per i felini e gli altri animali da compagnia.
4. Sono esonerate dagli obblighi di cui al comma precedente le persone disabili che, in ragione delle loro specifiche condizioni psico-fisiche, non potrebbero adempiere agli obblighi stessi.

## **ART. 82 – RITI FUNEBRI**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

## **ART. 83 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO**

1. All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, circolare con veicoli;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque non rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorte; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni delle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m) assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

## **CAPO IX BIS – CREMAZIONE**

### **ART. 84 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei cadaveri.

2. Le disposizioni sulla cremazione sono definite in conformità alle seguenti fonti:

- a) Legge 30/03/2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- b) Legge Regione Toscana 31/05/2004, n. 29, - come modificata dalla Legge Regione Toscana 12/11/2013, n. 66 – "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti".

3. Sono richiamati inoltre:

- a) il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- b) il D.P.R. 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31/07/2002, n. 179".

3. Finalità prioritaria della disciplina sulla cremazione è quella di tutelare i diritti di ogni persona, le sue convinzioni religiose e culturali, la dignità e la libertà di scelta di disporre delle proprie spoglie mortali e il diritto ad una corretta e adeguata informazione in merito alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

4. Il Comune provvede alla cremazione ricorrendo ad altri impianti autorizzati.

#### **ART. 85 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

1 BIS. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

1 TER. Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato è competente al rilascio dell'autorizzazione l'Ufficiale di Stato Civile del luogo dove è sepolta la salma.

#### **ART. 86 – MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ ALLA CREMAZIONE**

1. La volontà alla cremazione è espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. La volontà del defunto è espressa nelle forme della:

a) disposizione testamentaria;

b) iscrizione certificata dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione e resa in data successiva a quella della disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

In presenza di volontà testamentaria del defunto, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto.

3. In mancanza dei presupposti di cui al precedente comma la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi e per gli effetti degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nei casi di più parenti dello stesso grado la volontà alla cremazione deve essere espressa dalla maggioranza assoluta di questi.

4. Per i minori e le persone interdette la volontà alla cremazione è manifestata dai loro legali rappresentanti.

5. Deve essere resa dichiarazione dal medico curante o dal sanitario che redige il certificato di morte che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentata o che la stessa è stata rimossa.

6. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. E' compito dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del defunto informare tempestivamente l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione ricevuta dagli aventi titolo, ciò ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione è resa su carta libera ed è consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile, che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi stabiliti dalla legge. La dichiarazione può anche essere fatta pervenire all'Ufficiale dello Stato Civile tramite servizio postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

#### **ART. 87 – URNE CINERARIE E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere in materiale biodegradabile.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma.

3. L'urna cineraria sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata, esclusivamente in area cimiteriale e in loculo ossario individuale o collettivo, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro, purché ne ricorrano le condizioni. La durata della tumulazione è prevista in 35 anni o frazioni di anni fino alla concorrenza di tale periodo;

- b) conservata all'interno del cimitero nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990 (cinerario comune);
- c) inumata, qualora le caratteristiche del materiale lo consentano;
- d) consegnata al soggetto affidatario ai sensi dell'art. 89.

#### **ART. 88 – CREMAZIONE RESTI MORTALI ED OSSEI**

1. Le ossa ed i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie od estumulazioni allo scadere della concessione possono essere avviati a cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La cremazione di ossa e resti mortali può essere disposta dall'Ufficiale dello Stato Civile in caso di irreperibilità dei familiari.

#### **ART. 89 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

1. Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente, associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 130/2001 e ss.mm.ii.
2. I familiari di persona defunta possono ottenere l'affidamento delle ceneri ferma restando la volontà espressa dal de cuius in conformità al precedente art. 86.
3. La procedura autorizzativa dell'affidamento e conservazione delle ceneri viene attivata a seguito di richiesta all'Ufficiale di Stato Civile. Nel modulo di richiesta devono essere riportati i dati anagrafici del richiedente, la dichiarazione di responsabilità della custodia delle ceneri ed il consenso all'effettuazione dei controlli periodici da parte dell'Amministrazione Comunale, e l'indicazione del luogo di conservazione delle ceneri, la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
4. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui abbia autorizzato la cremazione, ovvero le ceneri siano state in un primo momento tumulate, inumate o conservate nei cimiteri comunali. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna.
5. L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune. Il cimitero provvederà alla dispersione nell'ossario comune, una volta decorsi i termini di cui all'art. 92.
6. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto delle volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 86, o altrimenti le ceneri vengono collocate nel cinerario comune, se non diversamente disposto dagli aventi titolo. Il cimitero provvederà alla dispersione nell'ossario comune, una volta decorsi i termini di cui all'art. 92.

#### **ART. 90 – DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto, la quale deve essere manifestata nelle forme e modalità stabilite dal precedente articolo 86 del presente Regolamento ed è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella manifestazione di volontà.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma reca indicazione della data e del luogo in cui la stessa deve avvenire.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione alla dispersione sia stata rilasciata da Comune diverso dal Comune di Pontedera, deve esserne data comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pontedera che verifica l'inesistenza di impedimenti secondo il presente regolamento e la normativa vigente.
4. L'Ufficio di Stato Civile di Pontedera comunica al servizio cimiteri del Comune stesso le dispersioni autorizzate nel territorio comunale.
5. Se la dispersione delle ceneri è richiesta per luogo situato al di fuori del territorio del Comune di

Pontedera, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune del luogo di dispersione delle ceneri ed ottenere da tale ultimo Ente il relativo nulla osta.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita seguendo l'ordine prioritario sotto riportato dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e ss. del Codice Civile; in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore del minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti precedentemente indicati dal personale autorizzato dal Comune.

7. Nella richiesta di dispersione delle ceneri devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge Regione Toscana n. 29/2004;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri;
- c) la dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota sarà conservata presso la residenza dell'affidatario, oppure consegnata al cimitero di provenienza, che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
- d) autorizzazione del soggetto titolare del luogo ove saranno disperse le ceneri;
- e) dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

8. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o inumate, nel rispetto di quanto previsto dal presente capo, purché tale volontà sia stata espressa dal defunto con le modalità di cui all'art. 86.

#### **ART. 91 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il Comune di Pontedera autorizza la dispersione delle ceneri nei seguenti luoghi:

- a) ossario comune;
- b) aree naturali ubicate presso luoghi di propria pertinenza;
- c) nei corsi d'acqua e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in mare previo nulla osta del Comune interessato;
- e) in aree private con il consenso del proprietario e senza che siano perseguite finalità di lucro.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dal Codice della Strada.

3. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

4. Ove manchino indicazioni del defunto ed i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione per la conservazione delle ceneri, si provvede alla dispersione delle stesse nell'ossario comune.

5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo è effettuata eventualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

6. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 gg. dalla consegna dell'urna cineraria.

#### **ART. 92 DEPOSITO PROVVISORIO**

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.



**ART. 93 – SANZIONI**

1. Fatte salve le disposizioni di rilievo penalistico di cui all'art. 2 della Legge n. 130/2001 e di cui all'art. 411 del Codice Penale, la violazione delle disposizioni contenute nel presente capo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma in denaro da € 25,00 ad € 500,00.

**ART. 94 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE**

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa individuale o collettiva ai sensi dell'art. 7 della Legge Regione Toscana n. 24/2004. La targa è a carico del destinatario dell'urna e riporta i dati anagrafici del defunto.
2. La permanenza della targa è prevista per anni 10.
3. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

**ART. 95 – REGISTRI CIMITERIALI**

1. L'Ufficio di Stato Civile tiene aggiornato un registro in cui sono annotati:
  - a) in caso di affidamento personale, le generalità dell'affidatario, la sua residenza, il luogo di conservazione dell'urna e le generalità del defunto;
  - b) il luogo di dispersione delle ceneri.

**CAPO IX TER – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA****ART. 96 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, fornisce il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali mediante gestione in via diretta o esternalizzazione.  
La gestione in forma diretta è disciplinata dagli articoli del presente Capo.

**ART. 97 – FORNITURA DEL SERVIZIO**

1. Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive nei cimiteri comunali devono presentare domanda al Dirigente Responsabile del Servizio Servizio Cimiteri con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare il canone annuale lux votiva.
2. La fornitura del servizio decorre dalla data della concessione e si riterrà valida fino a che non venga presentata disdetta scritta all'ufficio competente.

**ART. 98 - SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO**

1. Per l'installazione di ogni lampada votiva dovrà essere corrisposto all'atto della concessione il contributo fisso determinato per l'allacciamento oltre al rateo del canone annuo, comprensivo di Iva.

**ART. 99 - OMISSIONE DI PAGAMENTO**

1. Decorso il termine di pagamento del canone annuale sarà provveduto ad inviare agli intestatari della bolletta inadempienti apposito sollecito in cui verrà indicato un termine ultimo per il pagamento.
2. In caso di irreperibilità accertata o di decesso dell'intestatario la bolletta verrà inviata al parente più prossimo.

3. Il Comune si riserva di interrompere l'erogazione del servizio nel caso in cui si accertino irregolarità nei pagamenti della concessione cimiteriale.

#### **ART. 100 - TRASFERIMENTO SALME**

1. Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre presentare una nuova domanda di allacciamento per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente.

#### **ART. 101 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI**

1. Qualora per guasti o per ragioni tecniche, il servizio venga interrotto per un periodo superiore a due mesi nell'arco dell'anno solare, il personale del Comune di Pontedera si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni circa la facoltà di apportare riduzioni al canone annuale per lux votiva.

2. In presenza di guasti agli impianti installati sulle tombe murate, il personale incaricato del Comune effettuerà i dovuti interventi di ripristino.

### **CAPO X DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 102 – SANZIONI**

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal codice penale, sono punite con sanzioni amministrative di un massimo di € 100,00 fatti i salvi i casi previsti dall'art. 94.

2. Si applicano le procedure di cui alla legge n.689/1981 "Modifica al sistema penale".

#### **ART. 103 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento comunale d'igiene, non contemplate nel presente.

#### **ART. 104 – ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento è fonte secondaria, pertanto, deve ritenersi automaticamente adeguato alla normativa sovraordinata di tempo in tempo vigente in materia di polizia mortuaria, le cui disposizioni in caso di incompatibilità con quelle espresse nella narrativa del presente atto debbono considerarsi prevalenti.

2. Quanto stabilito al comma che precede vale anche in relazione all'interpretazione delle disposizioni del presente regolamento, che si effettua in conformità alle fonti di superiore livello gerarchico.

3. I principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attuati senza la necessità di intervenire in modifica del testo regolamentare.